

LA NECESSITÀ COME CATEGORIA GIURIDICA: UN'IPOTESI DI LAVORO PER JACOPO MENOCHIO

*NECESSITY AS A JURIDIC CATEGORY:
A WORKING HYPOTHESIS, BY JACOPO MENOCHIO*

Chiara Valsecchi

Università degli Studi di Padova

Abstract English: In the Trivulziana Library in Milan, the treatise *De necessitate, eiusque privilegiis et prerogativis*, by Jacopo Menochio, is preserved in a single voluminous manuscript.

The method chosen by Menochio can be better understood through comparison with other sixteenth-seventeenth century treatises that deal with themes of the same transversal and complex nature (poverty, illness and the like).

Although the work is incomplete, the reading reveals itself of considerable interest both in the first part, more refined and meditated, dedicated to the theoretical introduction on the philosophical-juridical concept of necessity, as in the much more confused and fragmentary part, in which the author planned to analytically analyze the numerous privilegia, which in the field of law are connected to the different conceptions and situations of necessity. The very disorganized nature of the code gives it a particularly significant: in addition to providing a sample of the juridic knowledge of the professor from Pavia, dealing with a concept of multiple theoretical and practical facets, the text offers an interesting vision of the working method with which a treatise on such a complex theme is being constructed, and shows us the way in which an illustrious jurist of the late *ius commune* era masters the immense mass of sources and reference authorities to reach the solution of every possible concrete case.

Keywords: Necessity; Jacopo Menochio; treatise; legal privilege.

Abstract Italiano: Nella biblioteca trivulziana di Milano si conserva, in un unico voluminoso manoscritto, il trattato *De necessitate, eiusque privilegiis et prerogativis* di Jacopo Menochio.

L'impostazione scelta da Menochio può essere meglio compresa grazie al confronto con altri trattati cinque-seicenteschi che affrontano temi dalla stessa natura trasversale e articolata (la povertà, la malattia e simili).

Benchè l'opera sia incompleta, la lettura si rivela di notevole interesse sia nella prima parte, più rifinita e meditata, dedicata all'introduzione teorica sul concetto filosofico-giuridico di necessità, sia in quella, assai più confusa e frammentaria, in cui l'autore

❖ Italian Review of Legal History, 10/1 (2024), n. 22, pagg. 697-754.

❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>

❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/26131. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

progettava di analizzare in modo analitico i numerosi *privilegia*, che nell'ambito del diritto si collegano alle diverse concezioni e situazioni di necessità. Proprio il carattere disorganico del codice lo rende anzi di particolare rilievo: oltre a dare un saggio del sapere giuridico del professore pavese, alle prese con un concetto dalle molteplici sfaccettature teorico-pratiche, il testo offre una interessante visione del metodo di lavoro con il quale va costruendosi un trattato su un tema così complesso, e ci mostra il modo in cui un illustre giurista dell'età del tardo diritto comune padroneggia l'immena mole delle fonti e delle autorità di riferimento per giungere alla soluzione di ogni possibile caso concreto.

Parole chiave: Necessità; Jacopo Menochio; trattato; privilegio

Sommario: 1. Un trattato inedito di Jacopo Menochio. - 2. Per una possibile comparazione. - 3. Una, cento, mille necessità: classificare per comprendere. - 3.1 Un'introduzione 'classica'. - 3.2 Come in una solenne parata: la rassegna delle categorie filosofico-teologiche. - 3.3 e le suddivisioni ideate dalla giurisprudenza. - 4. Dalla teoria alla pratica: le tracce di lavoro di un maestro dello *ius commune*.

1. *Un trattato inedito di Jacopo Menochio*

Tra gli ultimi grandi maestri della scienza giuridica italiana di diritto comune, Jacopo Menochio¹ rappresenta un'autorevole guida per gli interpreti contemporanei e non solo².

Le numerose opere, edite nel corso di una carriera lunga e di successo³, o successivamente, per cura degli eredi, sono lette e citate con grande frequenza: accanto alla immensa raccolta dei *consilia*, completata postuma⁴, spiccano

¹ La storiografia si è molto occupata del personaggio. Per note bio-bibliografiche essenziali: A.R., 1845; Beretta, 1990, pp. 245-277; Holthöfer, 1995, pp. 423-424; Serrano-Vicente, 2004, pp. 248-250; Valsecchi, 2009, pp. 521-524; Valsecchi, 2013b, pp. 1328-1330. Per alcuni aspetti specifici cfr. anche Danusso, 2003, pp. 655-712; Giuliani, 2008, pp. 447-474; Rossi, 2009, pp. 175-202, specie pp. 189 ss.; Valsecchi, 1994, pp. 205-282; Valsecchi, 2013a, pp. 217-238; Valsecchi, 2017, pp. 75-139; Paletti, 2020, pp. 148-171.

² «Rilevantissimo fu il vantaggio che i cultori della giurisprudenza canonica, civile, criminale e feudale cavarono dall'immena dottrina insegnata in quegli scritti», scrive un suo anonimo biografo del XIX secolo, che, per il *De praesumptionibus*, ricorda anche che «uomini celebratissimi stranieri e connazionali parlarono, direi quasi, con venerazione della dottrina consegnata dal professore Menochio in quest'opera». Il riferimento è in particolare a Leibniz e a Romagnosi (A.R., 1845, p. 6 e pp. 20-21).

³ All'insegnamento in prestigiose università si accostano le cariche pubbliche in diverse magistrature milanesi, fino alla nomina a senatore. Non mancano tuttavia le cadute: il momento più difficile e drammatico è certamente la scomunica, inflittagli come conseguenza dei provvedimenti da lui emessi da Presidente del Magistrato dei Redditi straordinari di Milano sul controllo delle risaie. Cfr. Beretta, 1977, pp. 47-128; Valsecchi, 2000, specie pp. 94 e 107; Bruschi, 2009, pp. 63-189.

⁴ I suoi ultimi 286 *consilia*, ancora inediti al momento della morte, sono raccolti solo

i trattati, tutti dedicati ad aspetti particolarmente complessi e rilevanti nella prassi giurisdizionale, dal possesso⁵ al sistema probatorio, costruito su indizi e presunzioni⁶, come pure sull'*arbitrium*⁷. Tutti questi scritti sono costantemente limati e rimaneggiati dall'autore, anche dopo la pubblicazione, alla luce dell'esperienza maturata come docente, consulente e giudice.

Unici a non essere mai editi né divulgati restano due trattati incompiuti, *De mora* e *De necessitate*, soli manoscritti superstiti di una più vasta miscellanea di carte, professionali, personali e familiari⁸ che, estintasi la famiglia Menochio⁹, furono

qualche anno dopo, nel 1616, a formare un tredicesimo volume, curato dal figlio e dedicato per dichiarati debiti di gratitudine al Governatore di Milano Pedro Álvarez de Toledo: Jacopo Menochio, *Consiliorum sive Responsorum Liber Decimustertius*, Hanoviae, Typis Wechelianis apud Haeredes Joan. Aubrii, 1616 (vedi in particolare la lettera dedicatoria posta in apertura). È lasciato inedito dall'autore, per ragioni di opportunità e prudenza, e pubblicato solo nel 1622, anche il trattato *De iurisdictione, imperio et potestate ecclesiastica ac saeculari*, il cui nucleo primario è rappresentato dai *consilia* redatti per la propria autodifesa onde ottenere la remissione della scomunica.

⁵ Menochio ritorna ripetutamente sul tema, come noto, rimaneggiando più volte l'opera, uscita una prima volta con il titolo *De recuperanda possessione* (Mondovì 1565 e Colonia 1572), poi divenuto *De adipiscenda et retinenda possessione* (Venezia 1571) e infine *De adipiscenda, retinenda et recuperanda possessione*, più volte ristampato a partire dal 1587.

⁶ Citatissimo dalla dottrina posteriore, in Italia ed in Europa, il *De praesumptionibus, coniecturis, signis et indicis commentaria* vede più di 10 ristampe tra Cinque e Seicento dopo l'*editio princeps* del 1575. Per un inquadramento, con utili riflessioni sul contesto culturale, Giuliani, 2009.

⁷ Anche il *De arbitrariis iudicium quaestionibus et caussis libri duo*, pubblicato già nel 1569, viene più volte ristampato, con aggiunte e correzioni. Il tema, del resto, costituisce una colonna portante del sistema giurisprudenziale di diritto comune, specie in età moderna (vedi *infra*, note 97 ss.).

⁸ La Biblioteca trivulziana, alla fine del XIX secolo, custodiva 4 codici manoscritti contenenti materiali e documenti associati al nome e alla famiglia del grande giurista milanese. L'estensore del catalogo, Giulio Porro, li indica con i numeri 1627, 1628, 1629 e 1630 e ne fornisce una breve descrizione. Il primo di questi, intitolato «Menochiae familiae monumenta» comprendeva, oltre alle note autobiografiche, su cui vedi nota successiva, alcune annotazioni, orazioni, e lettere (cfr. Porro, 1884, p. 241). Anche il secondo, sotto il nome «Menochiae familiae miscellanea», conteneva secondo il catalogo di Porro, 77 fascicoli e documenti, in parte manoscritti e in parte a stampa, oltre a cinque copie di un ritratto dello stesso Menochio. Entrambi questi insiemi documentali risultano perduti, probabilmente distrutti durante i bombardamenti del 1944-45.

⁹ Al fatto, avvenuto probabilmente già a fine Settecento, accenna il *Discorso elogiativo* del 1845, ove si spiegano le circostanze grazie alle quali giunse all'Università di Pavia un busto marmoreo di Menochio: «nel 1828 la contessa Eleonora Paleari Arigoni, vedova ed erede universale del conte Carlo Paleari, descendente dalla contessa Giuseppa Paleari, che fu consorte dell'ultimo superstite della famiglia Menochio, fece dono all'Università di Pavia del busto in marmo di Jacopo Menochio, monumento ch'era nella casa Paleari

acquisite dapprima dai Barbiano di Belgiojoso e confluirono poi nella raccolta dei marchesi Trivulzio, nel 1864, in occasione di una unione matrimoniale¹⁰.

Estratte da questo variegato insieme, hanno visto la luce ormai un secolo fa¹¹ le preziose *Note autobiografiche*, riprese ed integrate dal figlio Giovanni Stefano, decisive per la ricostruzione di alcuni complessi passaggi della vicenda privata e pubblica del professore pavese. Ad esse si aggiungevano altri documenti e scritti d'occasione che, a quanto si può desumere dalla descrizione rimastaci, avrebbero potuto offrire una conoscenza ancor più dettagliata del suo *cursus honorum*¹².

Due fascicoli infine, come accennavo, recano l'abbozzo, forse in parte autografo, dei trattati giuridici *De mora*, risalente agli anni 1578- 1579¹³ e *De necessitate, eiusque privilegiis et prerogativis*¹⁴.

nella pieve di Albignolo in Lumellina, ed ora è in una nicchia sotto i portici dell'Università» (A.R., 1845, nota 39, pp. 35-36).

¹⁰ Documentano il doppio passaggio i manoscritti tutt'ora esistenti (ved infra, nt. 13 e 14). Sulla vicenda della biblioteca cfr. Margaroli, 1997.

¹¹ Poté fortunatamente accedere ai contenuti ora perduti del codice Trivulziano 1627 Luigi Franchi, che per la «signorile liberalità» ringrazia pubblicamente in nota 1 il principe «L. A. Trivulzio». Grazie a questa edizione conosciamo le note biografiche autografe di Menochio e la prosecuzione fattane dal figlio: Franchi, 1925, pp. 326-328.

¹² Ad esempio, il ringraziamento indirizzato al Consiglio cittadino di Cremona dopo un biennio condottovi accanto al podestà in veste di pretore, lascia intuire si debba aggiungere un incarico non citato sin qui nelle biografie dell'autore e svolto probabilmente subito dopo l'ingresso in Senato, dal momento che la carica di pretore era appunto affidata ai senatori più giovani (cfr. Bendiscioli, 1957, p. 83). Secondo la descrizione che ci è pervenuta, nel cod. n. 1627 era infatti contenuto tale scritto, firmato da Menochio appunto con il titolo di senatore, e da lui stesso intitolato “Ringraziamento da me fatto alla città di Cremona nel Consiglio generale nell'occasione che il sig. senatore Pertusati ha preso il possesso di Sindacatore nel fine del biennio della mia pretura di detta città” (cfr. Porro, 1884, p. 241).

¹³ Il voluminoso codice Bibl. Trivulziana Mi, ms. 1629, contrassegnato da due *ex libris*, rispettivamente della Biblioteca Belgiojoso e della Biblioteca Trivulzio, comprende il testo del trattato, quasi completo, suddiviso in tre libri, ove si discute ogni sfaccettatura dell'istituto: dai caratteri costitutivi, all'iter con cui avviene la costituzione in mora, agli effetti e al modo di ‘purgare’ la mora. Il libro terzo è presente in doppia versione, probabilmente perché già oggetto di una prima copiatura dalla minuta alla forma rifinita per la stampa. Le due date si leggono a f.5r, ove inizia il primo libro del trattato, e a f.193r, in corrispondenza dell'inizio del libro secondo, collocato però dopo le due copie del terzo (per alcuni rilievi sul codice cfr. anche Porro, 1884, p. 241).

¹⁴ Jacopo Menochio, *De necessitate eiusque privilegiis*, Bibl. Trivulziana Mi, ms. 1630. Anche di questo manoscritto è comprovata l'appartenenza alla Biblioteca Belgioioso, attestata dall'*ex libris*, con stemma dei Barbiano di Belgioioso, apposto sulla contropiede anteriore con segnatura: Biblioteca Belgiojoso ms 328. Con gli altri della biblioteca, anche questo manoscritto passò nel 1864 in quella del marchese Trivulzio, come conferma l'altro *ex libris* presente, quello della Biblioteca Trivulzio con stemma di Gian Giacomo Trivulzio di Musocco (1839-1902), collocato a f.1r, accompagnato dalla segnatura e dall'antica

Già dal titolo che Menochio aveva scelto per questo trattato intuiamo la portata dell’impresa, che fu forse la causa del suo stesso abbandono, e ad un tempo intravediamo il piano dell’opera: l’obiettivo era l’analisi del concetto giuridico di *necessitas*, in tutte le sue molteplici sfumature e classificazioni, per poi verificarne l’applicazione pratica, articolata in una lunga serie di *privilegia*.

La prima parte, che come vedremo costituisce l’introduzione teorica e la presentazione generale del tema e del concetto giuridico di necessità, appare più rifinita e meditata, tanto da essere apparsa ‘degna’ all’autore di una trascrizione in bella copia. Essa è infatti redatta con un’unica scrittura, piuttosto ordinata¹⁵, e con poche cancellature, in qualche caso provocate proprio da una svista nella copiatura¹⁶.

Molto diversa la veste in cui si conserva la seconda metà dell’opera, destinata ad offrire una rassegna ragionata ed analitica degli innumerevoli *privilegia* associabili, nell’ambito del diritto, alle diverse concezioni e situazioni di necessità.

Qui – pare evidente – siamo di fronte a un *work in progress* ancora allo stadio di raccolta di appunti e annotazioni. Già l’individuazione ed enumerazione non è del tutto precisa. Se infatti vi è un indice, che arriva al numero 284¹⁷, note e riflessioni di varia portata raggiungono un totale di 308 casi¹⁸.

Queste annotazioni, di lunghezza variabile, si direbbero redatte in momenti diversi, come rivela il mutare dell’inchiostro e talora, all’apparenza, anche della grafia. Allo stesso modo, questi veloci appunti sembrano colti al volo, sfruttando materiali vari: grandi carte ripiegate a formare foglietti più piccoli, o al contrario frammenti strappati e piccoli ritagli¹⁹. Anche la numerazione presenta del resto

collocazione del manoscritto: Codice N° 1630, Scaffale N° 79. Palchetto N° 4.

¹⁵ Il corposo manoscritto consta di 95 fogli, rilegati in volume ancorché non completamente ordinati e probabilmente in parte originariamente sparsi, come si vedrà subito *infra*. La numerazione risulta apposta posteriormente a matita. Più rifinito è il primo nucleo, fino a f. 24r.

¹⁶ Ad esempio laddove viene erroneamente ripetuta una frase o omessa una parola: così a f. 1v, si cancella il nome di «M. Tullius»; a f. 2r, si ripete la frase «interpretatione ultimatum voluntatum lib. i» e così a f. 3v la frase «(inquit socinus supra citatus)»: in questo caso il copista si è avveduto dell’errore ed ha cancellato la frase ripetuta; cancellate sono anche le parole «et praecisam» a f. 5r e così via.

¹⁷ Questo primo sommario, con una lista numerata da 1 a 284 (pur con qualche errore e omissione di numero), è inserito nel codice, dopo 7 fogli bianchi e occupa i ff. 25r-36r.

¹⁸ Subito dopo l’indice, infatti, a f. 38r comincia l’esposizione, più o meno ampia e nitida, delle diverse forme e figure di privilegio, che termina solo a f. 95r con il numero 308.

¹⁹ Ad esempio è più piccolo perché piegato in quattro l’insieme dei ff. 51-52 (il secondo dei quali rimasto in bianco) e lo stesso accade per i ff. 55-56, 57-58, 59-62. A f. 75r, in corrispondenza del privilegio 69, è inserito un foglietto aggiuntivo. I ff. 94 e 95 sono di misure ulteriormente diverse. Vi è infine, sciolta, un’ulteriore sottile striscia di carta contenente alcune righe riguardanti il privilegio 18, che vanno probabilmente considerate sostitutive del testo contenuto a f. 67, che risulta sbarrato da due righe oblique parallele.

salti e ripetizioni²⁰.

Per alcune questioni e situazioni, inoltre, la riflessione è sviluppata, e corredata da abbondanti riferimenti e citazioni di autori ed opere, mentre in altri casi vi è un semplice rinvio a uno o due testi, riassunti in poche righe.

Se la trattazione più articolata della prima parte rende il testo meritevole di interesse per l'elevato tasso tecnico del ragionamento giuridico, il restante materiale, pur non consentendo una puntuale ricostruzione del pensiero di Menochio, pienamente efficace ai fini di una storia della dottrina di diritto comune, è però altrettanto se non più stimolante per lo storico.

Il brogliaccio, con le sue variazioni di carta e inchiostro, ci apre una finestra sul metodo di lavoro e, in qualche modo, sulla mente dell'autore, che riusciamo a intravedere intento ad annotare brevi appunti e spunti, magari durante la redazione di un *consilium* o ai margini di una lezione, o nel corso di una discussione in Senato, e poi raccogliere e conservare questi pensieri sparsi, in attesa del momento in cui, amalgamati e sviluppati, sarebbero potuti divenire parti di un organico trattato.

L'ambizioso progetto scientifico ed editoriale del giurista pavese prevedeva dunque una riflessione teorico-pratica sul concetto di necessità, con l'immensa casistica in cui la nozione si applica, dando vita a una lunga lista di *privilegia*.

2. Per una possibile comparazione

Nell'abbondante pubblicistica di tardo diritto comune che a vario titolo affronta il concetto di privilegio, nozione di fondamentale importanza in una società multipolare come quella di *ancien régime*²¹, la scelta tematica di Menochio costituisce un caso unico²².

²⁰ Una prima 'sezione' in cui i privilegi sono enumerati con parole (*primum*, *secundum*, *tertium* e così via fino al *decimumnonum*) occupa i ff. 38r-62v (questi ultimi, come si accennava, carte più piccole e in parte lasciate in bianco) per poi interrompersi bruscamente e riprendere da f. 63 con un diverso fascicolo (le cui prime pagine sono tra l'altro in gran parte cancellate con righe trasversali), che riprende l'elencazione da «privilegium n. 4» (cifra scritta in numero arabo) e arriva a concludersi a f. 95r con una riga dedicata al 308, seguita dal 309 lasciato in bianco.

²¹ Sul concetto di *privilegium*, sulla sua etimologia e sulle sue molteplici sfaccettature nel diritto comune, basti qui il rinvio al fondamentale lavoro di Cortese, 1964 (rist. 2020), *ad indicem*.

²² Benché il concetto di necessità sia ampiamente analizzato dai giuristi, non risultano a mia conoscenza opere monografiche ad esso specificamente dedicate nell'ambito del diritto comune medievale e moderno. Anche la storiografia non è abbondantissima pur non mancando del tutto una bibliografia al riguardo. Alcune riflessioni in chiave storica si possono leggere in Jemolo, 1940-1941, pp. 205-229 e in Jemolo, 1957, pp. 312-324. Si possono considerare poi le riflessioni di Cortese, 1964 (rist. 2020), *ad indicem* e le voci dell'Enciclopedia del diritto: Ormanni, 1977, pp. 822-847, più ampia, e Schwarzenberg,

Sotto il profilo metodologico, l'opera si può tuttavia accostare ad altri studi sul diritto 'privilegiato' e specialmente a quei lavori che non si focalizzano su gruppi sociali ben delineati o su istituti dalla precisa fisionomia tecnica, ma che concentrano l'attenzione su peculiari categorie giuridiche, costruite a partire da condizioni di fatto.

In presenza di determinate circostanze e in virtù di valori etico-sociali primari, a questi fatti l'ordinamento attribuisce un rilievo tale da deviare il flusso della logica giuridica o da provocare la disapplicazione o addirittura il ribaltamento di regole consolidate, in una vasta gamma di ambiti, da quello processuale, a quello penale, a quello fiscale o privatistico.

Seguono questa impostazione, ad esempio, in età moderna, diversi scritti dedicati ai *privilegia* di cui godono gruppi di persone, non accomunate da un preciso *status sociale* o da una appartenenza familiare o professionale, ma unite semplicemente da una condizione di fatto, permanente o (almeno in potenza) transitoria.

Vengono alla mente i molti trattati sulle *miserabiles personae*, categoria di per

1977, pp. 847-851. Sempre negli anni Settanta ne ha scritto più diffusamente Ascheri, 1975, pp. 7-94, il quale è poi tornato sul tema in Ascheri, 1991, pp. 13-54 (con nota bibliografica in calce). Ne tratta anche un saggio di Maria Grazia Fantini, a partire da alcuni passi di Giovanni Scoto Eriugena, che identificava la *necessitas* con la volontà di Dio, e dalle successive elaborazioni bassomedievali della scuola di Chartres, che portano a «una ripartizione dei modi di essere dell'intera realtà in *necessitas absoluta*, *necessitas determinata*, *possibilitas absoluta* e *possibilitas determinata*» (Fantini, 1997, pp. 89-168, la frase citata a p.117). Più recentemente vi hanno dedicato uno studio Pennington, 2000 (in particolare sulle origini canonistiche della massima *necessitas non habet legem*), Roumy, 2006, pp. 301-319; Crescenzi, 2008a, pp. 263-290 e Crescenzi, 2008b, specie pp. 62-69. Quest'ultimo concentra l'attenzione in modo particolare sul rapporto del concetto di *necessitas* con quello di *iurisdictio* nell'analisi del testo giustinianeo compiuta dai glossatori e dai primi commentatori. Sempre ai giuristi medievali, si richiama anche Bassani, 2009, pp. 215-248, che coglie uno specifico campo di applicazione del concetto, nell'ammissione della testimonianza *de auditio alieno* nel processo canonico, motivata appunto, secondo alcuni autori, dalla necessità. Ad un periodo successivo, e con prospettiva più filosofica che storico-giuridica, si dedica infine lo studio Salter, 2020, pp. 109-130, mentre la nozione è indagata in ottica storico-politologica, attraverso il pensiero di Machiavelli, in Raimondi, 2009, specie pp. 31 ss.

sé fluida e mutevole²³, con le sue varie specificazioni legate al sesso²⁴ e all'età²⁵ o connesse a una condizione di malattia²⁶ o più in generale alla povertà. Tutte queste situazioni sono analizzate nella dimensione giuridica, dai *doctores* del tardo diritto comune, attraverso il prisma dei *privilegia* loro attribuiti, in nome della *pietas* e della solidarietà sociale.

Nella struttura degli scritti editi tra Cinque e Seicento in questa materia possiamo allora ricercare elementi di confronto e di analogia con quanto prevedeva di fare, per la *necessitas*, il trattato di Jacopo Menochio.

Alla povertà sono dedicate diverse opere dalla scienza giuridica italiana ed europea: il primato spetta probabilmente al trattato cinquecentesco di Cornelio Benincasa²⁷. Nella prima metà del XVII secolo escono poi i volumi del napoletano

²³ Per un sintetico quadro bibliografico su questi temi si vedano alcuni saggi raccolti in volume a cura di Cassi: Storti, 2013, pp. 61-77 (la studiosa si è a lungo occupata del vasto e complesso tema della condizione dello straniero: alla sua bibliografia si rimanda per ogni altro approfondimento); Paletti, 2013, pp. 141-159; Luongo, 2013, pp. 161-244; Carrera, 2013, pp. 245-267. Paletti è autrice anche di una monografia, cui si rinvia per altri riferimenti: Paletti, 2018. Ho proposto alcuni altri esempi di pubblicistica sui privilegi in Valsecchi, 2024.

²⁴ I giuristi delineano chiaramente i *privilegia mulierum*: sul punto si può vedere quanto scrive, a partire proprio da trattati dedicati a tale condizione ‘privilegiata’, Trifone, 2023, pp. 355-373.

²⁵ Si vedano diversi esempi, specialmente di area germanica ma non solo, in Duve, 2007, pp. 93-116 (specie p. 97) e in Duve, 2009, pp. 367-388 (con ampio elenco di opere a nota 20 e in calce).

²⁶ Cfr. ad esempio l’opera di Tommaso Azzi, *De infirmitate eiusque privilegiis et effectibus*, Francofurti, ex officina Matthiae Beckeri, impensis Ioan. Ludovici Bitschii, 1604, su cui più estesamente oltre nel testo, o il *De peste, et eius privilegiis* di Girolamo Previdelli, in *Tractatus Universi Iuris*, XVIII, Venetiis, Apud Franciscum Zilettum, 1584, ff.171va-187.

²⁷ Il titolo completo dell’opera, edita per la prima volta a Perugia nel 1562, è Cornelio Benincasa, *Tractatus de paupertate ac eius priuilegiis uberrimus, in quo inter plurima quae recensentur specialia miserabilibus personis indulta facillimus subijcitur modus et ordo adeundi haereditates cum beneficio legis et inventarii, tam ex iure communi quam municipali depromptus*, Perusiae, ex typis Andreeae Brixiani, 1562. Cfr. Vermiglioli, 1829, p. 212. Per l’ambiente in cui vissè ed operò, utile anche Giuliani, 2010, pp. 240 ss., benchè incentrato sull’opera del fratello Benincasio. Su questa e le altre opere citate, come sui relativi autori, importanti osservazioni da ultimo in Di Simone 2018, pp. 29 ss.

Luca Matteo Apicella²⁸, dello spagnolo Gabriel Alvarez de Velasco²⁹, del lucano Giovanni Maria Novario³⁰, tutti autori particolarmente attenti alla prassi ed alla casistica giuridica, cui segue l'opera, piuttosto diffusa, di Antonio Leoncilli³¹,

²⁸ Lo citano Toppi, 1678, p. 193 e Giustiani, 1787, p. 75, ricordandolo come nativo di Minori, avvocato esercente nel foro napoletano (come conferma il frontespizio del trattato), ed attribuendogli come unica opera dottrinale il *Tutamen pauperum*, pubblicato postumo dal figlio Maurizio, anch'egli giurista. Cfr. Luca Matteo Apicella, *Tutamen pauperum sive tractatus absolutissimus de dilatione quinquennali quae ex iustitia dicitur moratoria principis, remissione debitorum, et cessione bonorum, cum commentariis ad Pragmaticam 9, cap. 2. De officio iudicum*, Neapoli, ex Typografia haered. Tarquinii Longhi, 1621.

²⁹ L'opera, edita per la prima volta nel 1630, ebbe poi una seconda edizione lionese nel 1663 (eloquente il lungo titolo: Gabriel Alvarez de Velasco, *De privilegiis pauperum et miserabilium personarum ad legem unicam: cod. quando imperator inter pupilos et viduas, aliasque miserabiles personas cognoscat: tractatus in duas partes distributus, iuris studiosi et in Foro versantibus omnino necessarius, Bonarum literarum Sectatoribus accommodatissimus*, editio secunda, Lugduni, suptibus Horatii Boissat et Georgii Remeus, 1663) ed una terza ancora nel XVIII secolo (su cui vedi nota seguente). Su questo autore si vedano Duve, 2009 e Decock, 2020, pp. 63-84.

³⁰ Sul tema dei *privilegia* dei poveri torna più volte, dapprima con una *Praxis aurea privilegiorum miserabilium personarum in qua complures materiae in earum favorem in usu forensi quotidiana, et frequentes dilucide, breviter, exacteque tractantur, ac exornantur*, Neapoli, ex Typographia, et expensis Dominici de Ferdinando Maccarani, 1623; poi con un più dettagliato *Tractatus de miserabilium personarum privilegiis*, Neapoli, ex Typographia Dominici Maccarani, 1637. Una tarda edizione tedesca delle sue opere le accosta a quella di Gabriel Alvarez de Velasco con il titolo: *d. Gabrielis Alvarez de Velasco vallisoletani, Novi Regni Granatensis senatoris, De privilegiis pauperum et miserabilium personarum ... tractatus in duas partes divisus editio tertia. Accedunt Joannis Marie Novarii iurisconsulti Lucani, De privilegiis miserabilium personarum, item De incertorum et male ablatorum privilegiis, tractati duo, Lausonii et Coloniae Allobrogorum, Sumptibus Marci-Michaelis Bousquet et Sociorum, 1739*. Tra le sue opere si annoverano anche una raccolta di *decisiones* di magistrature napoletane descritte espressamente come creatrici di diritto accanto e al pari della normazione sovrana (*Collectanea, et decisionum reportata in regni Neapolitani pragmatics sanctiones, edictave regia. In quibus, quae ad iuris communis per eas confirmati, ampliati, limitati, correcti, et innovati, enucleationem pertinent*, Venetiis, Apud Iuntas, 1622), e alcuni 'trattati' di chiara impronta pratica, quali ad esempio le *Quotidianarum practicarumque forensium quaestionum*, edite in una prima e seconda parte nel 1631, il *De restitutionis incertorum, et male ablatorum priuilegiis*, Neapoli, Ex typographia Dominici Maccarani 1637; i trattati *De electione ed variatione fori* del 1656 o *De Vassalorum Gravaminibus*, uscito già negli anni Trenta del Seicento e poi ulteriormente ampliato e ristampato nel 1656. Vedi Bianchin, 2013, pp. 1444-1445.

³¹ Antonio Leoncilli, *Paupertatis opes sive de privilegiis pauperum ditissimus tractatus legalis atque moralis*, Ferrariae, Apud Franciscum Succium Thypographum Camerale, 1649.

anch'egli conoscitore ed abile utilizzatore delle prassi giurisdizionali³² ma attento, come vedremo, anche ad altri aspetti.

Se il testo pionieristico di Cornelio Benincasa, che Menochio conosce e cita³³, è costruito in modo semplice come una serie di nove *quaestiones*, vi si profila però già un ordine espositivo che sarà mantenuto e perfezionato, pur con molte varianti, in tutte le ulteriori opere sul tema: un esordio dedicato agli aspetti definitori e alla riflessione teologico-giuridica sulla povertà³⁴, un'analisi del carattere ambiguo (*odiosus*, ma talora utile) della condizione dei poveri³⁵ e da ultimo la rassegna ragionata delle sue ricadute pratiche nei diversi rami del diritto e del processo³⁶.

Ampio spazio alla pratica vuole dare l'avvocato madrileno Gabriel Alvarez de Velasco, che esplicitamente afferma di ambire a colmare le lacune dell'opera di Benincasa e di Apicella³⁷: pur diviso in due parti, infatti, il suo trattato riduce al minimo le nozioni generali, dedicandosi piuttosto alla disamina dei *privilegia pauperum* nelle cause civili e canoniche e nei contratti, cui dedica la prima parte, e nella materia successoria e penale, affrontate nella seconda³⁸.

³² Leoncilli, giudice nella Rota ferrarese, cura anche una raccolta di *Decisiones* da lui stesso redatte: *Decisiones causarum, quas in almo Ferrarensis Rotae praetorio iudicauit Antonius Leoncillus ciuis Spoletanus U.I. D., protonotarius apostolicus et consultor Sancti Officii, Ferrariae apud Iosephum Gironum impres.*, 1642. Vedi Di Simone, 2018, p. 29.

³³ Menochio, *De necessitate*, f.6r.

³⁴ La seconda *quaestio*, ad esempio, esamina tre diversi approcci della teologia in materia (Benincasa, *Tractatus de paupertate*, ff.19r-20v), mentre la terza espone che cosa si intenda per qualità naturali, inserendovi la povertà come voluta da Dio «de iure naturali» (ff. 20v-30r).

³⁵ La quarta *quaestio* è interamente dedicata ad enucleare i casi e a spiegare «paupertas quomodo prodesse dicatur» (Benincasa, *Tractatus de paupertate*, f.30r ss.).

³⁶ Le lunghe questioni settima, ottava, e nona, divise in capitoli numerati, sono rispettivamente dedicate ai molti *specialia* della povertà *in iudiciis, in contractibus e in ultimis voluntatibus* (Benincasa, *Tractatus de paupertate*, ff. 83r-217v).

³⁷ La *praefatio* dell'opera spiega infatti: «aliquos hac de re scriptitasse scio: Cornelium praesertim Benincacciam, qui integrum de paupertate tractatum edidit, elegantem quidem et eruditum: brevissimis tamen cancellis se continuit, multaque suo tempore memoranda omisit». Va poi tenuto presente, prosegue ancora, che specialmente dopo il Concilio di Trento si sono molto accresciute le norme in materia, sia canoniche sia provenienti da leggi regie. Avrebbe reso forse superflua la nostra fatica, aggiunge infine, il libro, «de recenti editus» di Luca Matteo Apicella, intitolato *Tutamen Pauperum*, che però si è dedicato solo a quattro questioni «*Dilatione, De moratorio Principis, De remissione debitorum et De cessione bonorum*». Residuano perciò molti altri aspetti che meritano una trattazione, il che giustifica ovviamente la pubblicazione del nuovo trattato (Gabriel Alvarez de Velasco, *De privilegiis pauperum, praefatio, incipit*).

³⁸ Sempre nella sua prefazione, così espone la sua scelta: «huius tractatus materiam in duas divisimus partes, quarum prima haec, in Electionibus, in Ecclesiasticis, Civilibusque Iudiciis, necnon et in Contractibus privilegia continet. In ultimis Voluntatibus, in

Il trattato di Novario assume in modo più netto una struttura bipartita, al dichiarato fine di meglio discernere gli aspetti teorici e categoriali dalla casistica dei diversi modi in cui «Miserabiles personae sunt privilegiatae»³⁹; una scelta simile è quella di Tommaso Azzi, che si dedica allo studio delle diverse forme di malattia e disabilità, con una prima parte che discute, in cinquanta *quaestiones*, del significato e delle tipologie di infermità, e una seconda parte comprendente una riflessione sull'appartenenza della malattia alla categoria dei beni o dei mali, e l'analisi di tutti i *privilegia* e delle situazioni d'eccezione determinate dall'infermità⁴⁰.

Più articolato, infine, il trattato di Antonio Leoncilli, che porta a tre la suddivisione in parti, dedicando la prima alle questioni preparatorie e teoriche, la seconda all'accurata enunciazione (in ordine alfabetico) di ben 425 *privilegia*, e la terza parte ai 'rimedi' con cui si può prevenire, lenire o correggere la povertà⁴¹.

La brevissima e superficiale rassegna di questi scritti giuridici, benché solo il primo – per evidenti ragioni cronologiche – possa aver rappresentato un reale modello di riferimento per Menochio, agevola tuttavia qualche riflessione di inquadramento sulla bozza del *De necessitate*.

Nella prospettiva del giurista del tardo Cinquecento, la riflessione sulla necessità muove da presupposti analoghi a quella sulla malattia o sulla povertà, ruotando intorno ad un fatto che il diritto assume, a determinate condizioni, come grimaldello per una disapplicazione di regole fondamentali, o per una significativa variazione nella disciplina normativa.

3. Una, cento, mille necessità: classificare per comprendere

Come le opere ricordate, anche il piano di lavoro impostato da Menochio prevede perciò un'ampia prima parte, dedicata a definire il concetto di necessità e ad individuarne i caratteri e le possibili diverse sfaccettature, nella quale il *doctor in utroque* non può limitarsi ad una pur precisa esegesi del testo giustinianeo e delle fonti normative canoniche, ma deve spaziare su un piano culturale più vasto, servendosi anche di solidi e numerosi riferimenti letterari, filosofici e teologici, senza mai abbandonare del tutto il costante collegamento con una casistica pratica.

Delictisque specialia (quibus ultimam iam fere manum imposuimus) continebit secunda» (Gabriel Alvarez de Velasco, *De privilegiis pauperum, praefatio*).

³⁹ Novario, *Tractatus de miserabilium personarum*, p. 12. Lo si veda anche, nell'edizione dell'opera pubblicata unitamente a quella di Alvarez de Velasco (*supra*, nota 30), a p. 195.

⁴⁰ Azzi, come Leoncilli (vedi subito *infra* nel testo) adotta per l'esposizione dei casi l'ordine alfabetico: dalla A dell'Abate, che può essere rimosso se non più in grado di ricoprire le proprie funzioni (Azzi, *De infirmitate*, p.176), alla Z di *Zelus* (p. 325).

⁴¹ Quest'ultima parte, che accosta la prospettiva etico-religiosa a quella giuridica, si dilunga anche in una riflessione sui mali a cui la stessa povertà rappresenta un rimedio (tutto il piano dell'opera è descritto in Leoncilli, *Paupertatis opes*, prima pagina non numerata).

A questa parte prima, già giunta, come detto, ad una redazione quasi completa, lo schema di lavoro approntato da Menochio prevede di accompagnare una seconda sezione dedicata all'esame degli oltre trecento *privilegia* da lui individuati, vagliando sotto tutte le angolature il concetto di *necessitas*, per come esso si declina nelle numerosissime situazioni concrete, laddove il richiamo alla necessità può condurre ad un vero e proprio ribaltamento delle condizioni di partenza e quindi degli esiti di una potenziale lite.

3.1 Un'introduzione 'classica'

Il solenne proemio, dedicato alle definizioni filosofico-giuridiche di necessità, e la successiva rassegna delle sue molte possibili classificazioni, mettono da subito il lettore a contatto con il nucleo più incandescente della materia, dal quale tutte le soluzioni pratiche e i casi concreti si irradiano come logica conseguenza di principi universali, e rivelano significativamente quali siano gli obiettivi dell'opera e la *forma mentis* dell'autore.

L'incipit, volutamente di tono elevato, ricorre a Platone per sottolineare come il concetto di necessità sia di tale importanza per la civiltà giuridica fin dalle sue origini, da aver condotto gli antichi a personificarla, inserendola nel pantheon come divinità. È l'indiscussa autorità dell'allievo di Socrate ad aprire la lunga teoria di citazioni filosofiche e letterarie di cui anche il cultore del *mos italicus*, sul finire del XVI secolo, non può più evidentemente fare a meno per dar forza alle proprie riflessioni.

Menochio evoca in particolare l'immagine mitologica, descritta nel decimo libro della *Repubblica*, della dea Ἀνάκτη, *Necessitas*, appunto, madre delle Parche, nel cui grembo poggia, ruotando, il fuso che muove l'intero cosmo⁴².

La potenza primordiale di questa figura è ripetutamente sottolineata, nelle pagine introduttive, con il richiamo, accanto a Platone⁴³, dei filosofi greci delle

⁴² «Plato – scrive Menochio – quibus praecepta prope divina nobis tradita, divini nomen assecutus est, in libris quos de Republ. conscripsit in dialogo decimo, necessitatem Deam fabulose facit» (Menochio, *De necessitate*, f. 2r). Quello riferito nell'opera platonica, che il giurista pavese potrebbe aver letto in versione latina in edizioni come quella commentata di Sebastián Fox Morcillo, *Commentatio in decem Platonis libros de Republica*, Basileae, Apud Ioannem Oporinum, 1556, col. 405, è il mito del milite Er, caduto in battaglia e ritornato dall'Oltretomba (su cui cfr. ad esempio Pucci, 2010). Su queste pagine introduttive ho anticipato alcune riflessioni in Valsecchi, 2024.

⁴³ Un ulteriore riferimento a Platone attribuisce al filosofo l'affermazione per cui neppure gli dei possono resistere alla necessità. Menochio indica il *De legibus*, con un rinvio a Simonide, mentre l'espressione qui evocata è presente nel *Protagora* (Platone, *Protagora*, 345d testo reperibile online: http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/Platone/Protagora.html ultima consultazione 4 giugno 2024). Non stupisce però del tutto l'imprecisione di Menochio, che potrebbe aver tratto la citazione dalla raccolta di Paolo Manuzio, *Adagia optimorum utriusque linguae scriptorum omnia, quaecumque ad hanc*

origini, da Talete a Parmenide, a Democrito e ad Eraclito (conosciuti indirettamente attraverso le biografie di Diogene Laerzio⁴⁴ e dello pseudo-Plutarco⁴⁵), i quali hanno identificato come Fato la necessità che i giuristi – spiega Menochio – chiamano precisa o assoluta⁴⁶.

Il mondo greco-romano con la sua cultura fondativa viene evocato anche attraverso la testimonianza di storici e letterati antichi, accostati ad umanisti contemporanei, la cui opera Menochio dà prova di conoscere ed apprezzare in più occasioni.

Nomi e concetti si affastellano in apparente disordine, seguendo il filo delle immagini più suggestive, come quella dell'«adamantino clavo» che *Necessitas* stringe in pugno, a indicare che neppure gli altri Dei possono intercedere per modificare quanto da lei decretato⁴⁷, o dell'inaccessibile sacello dedicatole a Corinto⁴⁸: nei simboli di una divinità misteriosa e imperscrutabile si trovano anche le tracce del legame originario con la normatività giuridica.

Un detto di Menandro, che Menochio ha forse appreso attraverso Cujas⁴⁹,

usque diem exierunt, Ursellis, Ex officina Cornelii Sutoris impensi, Lazari Zetzneri Bibliop, 1603, p. 540, ove in effetti il passo è così tradotto: «id est, Necessitati ne Dii quidem resistunt. Haec sententia Simonidi tribuitur: sumta est ex Homero» e si forniscono questi riferimenti: «Refertur duobus locis a Platone, libris De legibus 7. et 5 [...]. Idem in convivio. [...] Item libro De legibus 5.».

⁴⁴ Talete avrebbe affermato che la necessità «universae naturae prevalere». Lo racconta Diogene Laerzio, *De vita et moribus philosophorum Libri X*, Antuerpiae, ex officina Christophori Plantini, 1566, *Thales Milesius*, p. 10: «Fortissimum, necessitas: cuncta enim superat».

⁴⁵ Tutti gli autori sono elencati nel cap. 25 del libro primo, dedicato proprio al concetto di necessità (cfr. Plutarco (pseudo), *De placitis philosophorum Libri V*, Florentiae, ex imp. Typographio, 1750, I, c. 25, *De necessitate*, p. 39). Il tema torna nuovamente nel capitolo 27 sempre del libro I, che nel testo latino è rubricato *De fato*. Vedi nota successiva.

⁴⁶ «Hanc necessitatem (nos intelligimus de propria quam nobis praecisam vel absolutam appellant) philosophi ut Plutarchus de placitis philosophorum cap. 27 meminit fatum appellant» (Menochio, *De necessitate*, f. 2v). Cfr. Plutarco (pseudo), *De placitis philosophorum Libri V*, I, c. 27, *De fato*, p. 40.

⁴⁷ Menochio ha letto il riferimento nell'opera dell'umanista bellunese Giovanni Pietro (Pierio) Valeriano, *Hieroglyphica sive de sacrī aegyptiorū litteris commentarii*, Basileae, cum gratia et privilegio Imp. Maiest. In annos quinque, 1556, lib. 8, verb. *Clavo*, f. 359v, che lo riferisce ad Omero. Ne parlano però anche le Odi di Orazio, citate con precisione dal giurista pavese: «Deam ipsam necessitatē adamantino clavo insigne apud antiquos fingi que ubi quid faciendum decrevisset, non licere vel Dyis ipsis intercedere. Ad quod alludit Horatius lib 3 ode 24 dum sic cecinit, si figit adamantinos summis verticibus diva necessitas clauso» (Menochio, *De necessitate*, f. 2r).

⁴⁸ La notizia proviene in questo caso da Pausania, riletto dall'umanista Alessandro d'Alessandro, *Genialium dierum libri sex*, Lugduni, Apud Paulum Frellon, 1615, lib. 1, cap. 1, p. 22.

⁴⁹ Cujas lo richiama nelle sue *Observationes* al Digesto, ipotizzando che fosse stato

afferma infatti che «necessitatem omnia in servitutem redigere»⁵⁰. Ancora, Virgilio è richiamato per la definizione di Fato come «aeterna rerum series, necessario coherentium cui veluti cedens Iuppiter»; Seneca poi lo avrebbe definito «tragicus quidam». Di Cicerone Menochio ricorda la definizione di necessità come «maximum telum», citando sia il libro secondo del *De officiis* sia il *De amicitia*, e accostandovi anche il quarto libro delle storie di Tito Livio⁵¹.

Nel susseguirsi delle citazioni, dirette o indirette, delle prime pagine, riecheggiano i nomi celebri di filosofi, letterati e poeti, greci e latini, che il giureconsulto non si pone il problema di distinguere e separare, e forse neppure di controllare nelle loro precise corrispondenze, interessato come appare più a rimarcare, con opportune allegazioni di *auctoritates*, il carattere elevato e decisivo del tema che intende esaminare.

Tutti gli scrittori antichi – è in sostanza quanto desidera sia chiaro da subito – descrivono la necessità con tratti solenni e sacrali, ponendola alla base della vita umana e sociale.

Se anche, deve subito precisare, il credo cristiano impone di respingere come eretica questa idea fatalistica del destino umano⁵², il lascito della classicità è prezioso per comprendere il valore portante del concetto di necessità, anche e soprattutto in ambito giuridico.

3.2 Come in una solenne parata: la rassegna delle classificazioni filosofico-teologiche

Venendo così ad aspetti più strettamente tecnici, Menochio ricorre alla guida di un contemporaneo, il pesarese Simone de Pretis (1510-1602), autore di *consilia* e di un trattato sull'interpretazione delle ultime volontà, per proporre una prima

d'ispirazione per Modestino, il quale indica nella *Necessitas* una delle fonti di tutte le norme (D 1.3.89 «Ergo omne ius aut consensus fecit, aut necessitas constituit, aut firmavit consuetudo»). Commenta infatti l'umanista francese: «Non ius omne tantum, sed et omnia aut leges, aut necessitatem, aut consuetudinem» (Jacques Cujas, *Observationum et emendationum Libri XIII*, Coloniae Agrippinae, Apud Ioannem Gymnicum, 1574, XIV, c. 16, pp.736-737).

⁵⁰ Menochio, *De necessitate*, f.2v.

⁵¹ Il giurista pavese potrebbe aver trovato tutti questi autori con le relative connessioni in Manuzio, *Adagia optimorum*, pp. 540-541 (Menochio, *De necessitate*, f.2v).

⁵² «Nos vero qui Christi Salvatoris nostri vexilla sequimur, fatum aliquod esse negamus, haeresimque eorum fatum creditum una cum Alfonso de Castro in lib. 7 adversos haeres, in verbum fatum, et Petro Gregorio tholosa. in lib. 1 [sic, ma sta per 21] de repub. Cap. 8 detestamur». Il richiamo è al settimo dei quattordici libri contro gli eretici dello spagnolo Alfonso de Castro, dove è presente la voce *Fatum* (Alfonso de Castro, *Adversus omnes haereses Libri XIII*, Antuerpiae, In aedibus viduae et haeredum Ioannis Stelsii, anno 1545, ff. 196r-197r) ed a Pierre Gregoire, *De repubblica libri sex et viginti*, Francofurti, e tipograpehio Nicolai Hoffmanni, 1609, libro XXI, cap.8, rubricato *De necessitate et fato rerum omnium*, pp. 785 ss.

definizione di *necessitas* e segnalare come indispensabile una *divisio* sistematica, che permetta di coglierne le molte sfaccettature.

Simone de Pretis definisce la necessità come «quoddam accidens et instans dupliciter negative et affirmative praeter vel contra voluntatem nostram culpaque nostra ad id principaliter ordinata cessante»⁵³, e subito aggiunge che proprio per questa natura ‘equivoca’ del concetto, non è possibile ridurlo ad unità senza perdere qualcuna delle sue molte *species*⁵⁴.

Si apre così una importante sezione del costruendo trattato, incentrata sulle diverse possibili classificazioni proposte dai filosofi e dai giuristi, introdotta da un richiamo etimologico, cui si assegna evidentemente la funzione di segnalare, una volta di più, la complessità delle implicazioni, di natura logico-giuridica, sottese al termine.

Dalle opere di Mariano Socini senior (1397-1467) e dell’umanista francese Pardoux Duprat (Pardulfus Prateius, 1520-1569), Menochio trae infatti l’affermazione secondo cui «necessitatem dictam esse a necto quia nexum est et firmum, quod necessarium est. Et dicitur necessitas unde ponit negationem cessationis, hoc est instat fiendum, et non cessat, quia fiendum est»⁵⁵, trovando in tale radice la ragione per cui i giuristi definiscono la *necessitas* anche come «vis ipsa, quae cogit ad faciendum aliquid»⁵⁶.

Sono molte, avverte subito l’autore, le *divisiones* proposte per inquadrare lo sfuggente concetto, ma non ci si può esimere dal passarle in rassegna, se si ha l’ambizione di fare del tema uno studio esaustivo. Il trattato ne propone almeno otto, ancorché, a ben guardare, i concetti si riprendano e intersechino più volte tra l’una e l’altra opzione classificatoria, con sfumature di significato talora minime.

La prima, non casualmente, risale ad Aristotele⁵⁷, ma è conosciuta dai giuristi

⁵³ La citazione di Menochio in questo caso è precisa, e fa riferimento al libro I, numero 20 della dodicesima soluzione (o *dubium*), della interpretazione seconda, intitolata proprio «A necessitate»: cfr. Simone de Pretis, *De interpretatione ultimarum voluntatum tractatus amplissimus*, Venetiis, Apud Ioan. Bapt. Somascum, 1582, *liber I, solutio 12*, n. 20, f. 73r.

⁵⁴ «huius diffinitionis singulas partes – spiega il Nostro dopo aver riportato alla lettera le parole di De Pretis – explicat ipsus Praetus rectius forte dicendum est, necessitatem, cuius multae sunt species tamquam quid aequivocum diffiniri non posse» (Menochio, *De necessitate*, f. 2v in fine).

⁵⁵ La citazione è tratta in modo letterale da Mariano Socini senior, *comm ad X 5.18.3, Admirabilia Commentaria super prima parte libri V decretalium*, Parmae, ex typis seth vioti, 1575, *De furtis*, c. *Si quis propter*, n. 5, f. 296r (identica, anche per numerazione dei fogli, l’edizione Venetiis, Apud Iuntas, 1593, che tuttavia corregge qualche refuso. Per notizie sull’autore Nardi, 2013 e 2018). Le stesse parole sono usate in riferimento al termine «necesse», come Menochio puntualmente indica, da Pardoux Duprat, *Lexicon iuris civilis et canonici, sive potius thesaurus, de verborum, quae ad ius pertinent, significatione*, Lugduni, apud Guliel. Rovillium, 1567, f. 135r.

⁵⁶ Menochio, *De necessitate*, f. 3r.

⁵⁷ Del più autorevole dei filosofi, Menochio richiama sia la Fisica, sia la Metafisica. Della

di diritto comune, come testimonia anche in questo caso il commento al quinto libro delle *Decretales* di Mariano Socini senior⁵⁸. La nozione di necessità viene ripartita dallo Stagirita, e sulla sua scia, tra gli altri, dal canonista senese⁵⁹, in due macro categorie: il «necessarium absolutum» e quello «ex suppositione».

Si parla di necessario assoluto, spiega Menochio riprendendo Socini, per ciò che «non potuit, nec poterit esse, quin ita sit» e l'esempio più evidente e inoppugnabile è che, siccome Dio esiste, l'affermazione opposta, secondo cui Dio non è esistito, non esiste o non esisterà in futuro è logicamente «impossibile». Proprio per la sua absolutezza, questo tipo di necessità tuttavia «ad rem nostram non pertinere»⁶⁰.

È invece più interessante per la sfera giuridica quel «necessarium ex suppositione» che si può predicare a partire da qualsiasi cosa «quae ponitur in esse»: si può dunque asserire, ad esempio, che se un uomo corre, si muove, e in definitiva che «si homo vivit, ergo necessario habet alimenta».

Di questa tipologia di necessità è ancora il Filosofo per antonomasia a proporre, nella sua Metafisica, un'ulteriore tripartizione, utile al mondo giuridico⁶¹: vi è innanzi tutto un necessario «sine quo homo vivere, et conservari in esse non

prima opera si cita con precisione il capitolo nono del secondo libro (cfr. ad esempio *Phisicorum Aristotelis seu De naturali auscultatione libri octo*, Lugduni, Apud Theobaldum paganum, 1546, pp. 44-46). Della seconda il giurista pavese indica il capitolo 5 del quinto libro. Senza poter qui approfondire il complesso tema della diffusione a stampa dell'opera aristotelica, segnalo che le edizioni francesi del XVI secolo (ad esempio quella parigina del 1567 o lionese del 1560), presentano nel libro quinto la sola suddivisione in tre capitoli. Menochio potrebbe però aver visto altre versioni. Ad esempio, quella ginevrina edita nel 1608 da Jakob Stoer (benché troppo tarda per il nostro) reca esattamente la suddivisione citata da Menochio, con il capitolo 5 del libro V rubricato «De necessario»: *Aristotiles stagiritae methafisicorum libri XIII*, [Ginevra] apud Jacobum Stoer, 1608, ff. 90-91. Rimane però sempre aperta l'ipotesi che entrambe le citazioni siano riprese semplicemente da Mariano Socini, che le riporta puntualmente (vedi *infra*, note seguenti).

⁵⁸ Mariano Socini senior, comm ad X 5.18.3, *Admirabilia Commentaria, De furtis*, c. *Si quis propter*, nn. 6-7, f.296r.

⁵⁹ Come accennavo, Socini, analizzando il reato di furto, riporta una duplice classificazione del necessario contenuta rispettivamente nella Fisica e nella Metafisica: nel libro secondo della Fisica, spiega Socini, si legge «quod necessarium est duplex, aliud absolutum, et aliud ex suppositione» (Mariano Socini senior, comm ad X 5.18.3, *Admirabilia Commentaria, De furtis*, c. *Si quis propter*, nn. 6-7, f. 296r), ed il secondo dei due elementi è a sua volta suddiviso: «necessitas autem ista potest tripliciter considerari, ut dicit Philosophus 5 Metaphysics» (n. 7).

⁶⁰ Anche questo è «recte» affermato da Socini (Menochio, *De necessitate*, f. 3r, cfr. Mariano Socini senior, comm ad X 5.18.3, *Admirabilia Commentaria, De furtis*, c. *Si quis propter*, n. 6, f. 296r).

⁶¹ Il passaggio è sempre attraverso la riproposizione del concetto aristotelico fatta da Socini nel citato commentario («ut inquit Socinus» cita rispettosamente Menochio, *ivi*).

potest», come il nutrimento, che è definito «*necessitas praecisa*»⁶². Un secondo livello indica come necessario ciò «*sine quo possumus esse et vivere, sed non bene*»: questa specie di necessità prende il nome di «*causativa*»⁶³ e comprende una variegata tipologia di beni, dai farmaci in caso di malattia, al cavallo per chi si incammina in lunghi viaggi⁶⁴. «*Tertio modo*», si dice poi «*violentum*» o «*necessarium coactionis*» ciò che si compie sotto costrizione da parte di un altro uomo⁶⁵.

Le coordinate per una seconda possibile catalogazione delle specie di necessità sono offerte da un'altra autorità intellettuale e morale di gran peso. Invita a distinguere tra una necessità «*simplex*» ed una condizionale il pensiero di

⁶² Sempre attingendo al commentario sociniano, Menochio prosegue con l'osservare che, a questa stregua, il battesimo, che – precisava il canonista – come tutti i sacramenti, non è necessario per la vita temporale, lo è però per quella spirituale, analogamente al sacramento della penitenza. Per il primo, entrambi i giuristi richiamano un passo evangelico (Gv, 3 «*nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu sancto non potest introire in regno Coelorum*»), per la seconda, a dar conferma sono invece due testi canonici. È infatti l'Ostiense, già citato da Socini, a spiegare che la penitenza diviene una necessità «*praecisa et absoluta*», dopo la commissione di un peccato, «*cum sine ea peccator aeternam salutem nequeat consequi*» (Enrico da Susa, *Summa aurea*, Venetiis, Al segno della salamandra, 1574, *De sacramentis*, §. *Quot sunt*, vers. *Licet autem*, col. 217); Menochio vi aggiunge anche la riflessione di Domingo de Soto, che ne discute in una *quaestio* vertente interamente *De numero et necessitate sacramentorum* e in un articolo rubricato *Utrum omnia sacramenta sint de necessitate salutis* (Domingo de Soto, *Commentariorum [...] in Quartum Sententiarum tomus primus*, Salmanticae, Excudebat Iannes a Canova, 1552, *distinctio I quaestio 6*, art. 4, pp. 147-148). Menochio, *De necessitate*, f. 3rv, cfr. Mariano Socini senior, comm ad X 5.18.3, *Admirabilia Commentaria, De furtis*, c. *Si quis propter*, n. 7, f. 296r.

⁶³ Socini, ricorda Menochio, le assegna anche gli attributi di «*urgentem et magnam*», ma potrebbe essere anche «*levem et parvam*» (Menochio, *De necessitate*, f. 3v e Mariano Socini senior, comm ad X 5.18.3, *Admirabilia Commentaria, De furtis*, c. *Si quis propter*, n. 8, f. 296r).

⁶⁴ Anche in questo caso, alle necessità della vita materiale si accostano quelle spirituali: «*ut seipsi homo haeternam salutem consequatur sunt sane baptismus, poenitentia et sacer ordo*», sempre secondo il pensiero espresso da Domingo de Soto, che distingue tra una *necessitas* «*finis*» ed una «*praeecepti*» (Menochio indica con precisione «*in dicto art. 4, col. 2, vers. Ad huius intellectum*»: Domingo de Soto, *Commentariorum ... in Quartum Sententiarum*, p. 148).

⁶⁵ Deve qui escludersi ogni riferimento alla vita spirituale, poiché, spiega Menochio, ancora sulla falsariga di Socini, benché indubbiamente tutto ciò che è finalizzato alla vita eterna si possa e debba considerare necessario, tuttavia non può mai essere frutto di costrizione: «*Deus requirit militem voluntarium, non autem coactum*». Ecco perché nessun sacramento è necessario in questa accezione, e perché il battezzato «*violenter, et invitus, non recipit characterem*» (la norma di riferimento qui è X 3.42.3, *De baptismo*, c. *Maiores*).

Agostino sulla predestinazione, filtrato attraverso il *Decretum*⁶⁶, e poi raccolto sia da importanti canonisti come l'Arcidiacono⁶⁷ e Torquemada⁶⁸, sia da civilisti di diversa epoca, area geografica ed orientamento, come il medievale Luca da Penne⁶⁹ e i più recenti Guillaume Budè e Francisco Arias⁷⁰.

La necessità che Agostino chiama semplice è la medesima che altri definiscono, con termine di più chiara evidenza, «absoluta»⁷¹, ma che non coincide esattamente con la categoria aristotelica della prima divisione proposta: è infatti la condizione che «necessarium eventum omnino habet» e che «nullum summarium consilium immutare potest», il che tuttavia non significa che tali eventi siano ininfluenti sulla vita umana e quindi irrilevanti per il diritto.

L'esempio più eloquente per comprendere il senso di questa necessità assoluta, cui tutti gli autori citati ricorrono e che anche Menochio riprende, è la morte, che

⁶⁶ Il richiamo di Menochio è alla parte II, *causa 23 quaestio 4*, c. 23 (c. *Vasis*, §. *Quamvis ergo*) ove si legge che «Augustinus dueae sunt (inquit) necessitates: simplex una: veluti necesse est omnes homines esse mortales. altera conditionis: ut si aliquem ambulare quis scit, eum ambulare necesse est».

⁶⁷ Cfr. Guido da Baisio, *Rosarium super Decreto*, Lugduni, Johan Siber, 1497, f. 275r.

⁶⁸ Di Torquemada (1388-1468), che vive un secolo dopo l'Arcidiacono, Menochio ricorda tre diversi passaggi dei commenti al *Decretum* in cui la distinzione agostiniana viene esaminata. Il primo è il *locus* già ricordato: Juan de Torquemada, comm. ad *Causa 23 quaestio 4*, c. 23, *In causarum decretalium secundam partem doctissimi commentarii*, Tomus Tertius, Venetiis, Apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1578, c. *Vasis*, §. *Quamvis ergo*, pp. 229-230. Oltre a questo, vi sono due punti del commento alla prima parte del *Decretum* e cioè Juan de Torquemada, comm. ad *Distinctio 86 c. 19*, *In Gratiani Decretorum primam doctissimi Commentarii*, Tomus Primus, Venetiis, Apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1578, c. *Singulis*, p. 567 e Torquemada, comm. ad *Distinctio 92 c. 1*, *In Gratiani Decretorum primam*, c. *Cantantes*, p. 607.

⁶⁹ Luca da Penne, comm. ad *Tres libri 10. 31. 25, Commentaria in Tres posteriores lib. Codicis Iustiniani*, Lugduni, Apud Ioannam Iacobi Iuntae, 1582, *De decurio.*, l. *curiales*, pp. 144-145.

⁷⁰ Circa un secolo separa i due autori. Se Budè vive a cavallo tra Quattro e Cinquecento (1468-1540), lo spagnolo Francisco Arias de Valderas nasce probabilmente intorno al 1533. Menochio cita il commentario al Digesto del primo (Guillaume Budè, comm. ad D 1.1.1, *Annotationes in Quattuor et Viginti Pandectarum libros*, Parisiis, Badios 1524, *De iustitia et iure*, l. 1, f. 8v) e un trattato sulla guerra del secondo (Francisco Arias de Valderas, *De bello et eius iustitia*, in *Tractatus Universi Iuris*, XVI, Venetiis, Apud Franciscum Zilettum, 1584, ff. 325r-335r, n. 86, f. 328v).

⁷¹ Menochio trae il termine, con la correlata spiegazione, dal commentario al dialogo ciceroniano *De partitione oratoria*, del «doctissimus» umanista milanese Marcus Antonius Maioragius (1514-1555), il cui pensiero è più volte ripreso ed esposto in questo esordio del trattato (Menochio, *De necessitate*, f. 4rv). Cfr. Marcus Antonius Maioragius (Antonio Maria Conti), *Commentarius in dialogum De partitione oratoria M. Tullij Ciceronis*, Venetiis, Apud Franciscum Franciscum Senensem, 1587, ff. 139v-140r (per notizie biografiche fondamentali sul personaggio, si veda Ricciardi, 1983).

attende inesorabilmente tutti gli uomini: nessuno, dichiara lapidario Maioragius, «*deliberat quomodo nunquam moriatur*»⁷². È dunque una necessità che sfugge al controllo umano e si colloca piuttosto nella sfera divina ma che tocca, anche assai da vicino, la nostra esistenza⁷³.

Ritengo, aggiunge poi Menochio con cautela, proseguendo la rassegna delle dotte citazioni, che Aristotele si riferisse a questo concetto di necessità quando, nella *Retorica ad Alessandro*, definite le cose utili, oneste, piacevoli, possibili, aggiunge che «*necessaria quae ut fiant arbitrii nostri non est, sed tamquam ex divina quadam aut humana necessitate omnino fiunt*»⁷⁴.

Come si nota, nel tornare a richiamare il pensiero aristotelico, Menochio riprende il concetto di necessità assoluta, per mostrarne la diversa sfumatura e prospettiva che lo stesso filosofo introduce nei suoi altri scritti. Pur ribadendo che questo tipo di necessità semplice o assoluta attiene alla volontà divina e sfugge al controllo umano, nella catalogazione attribuita ad Agostino e a questi altri scritti aristotelici non è tuttavia relegata in una dimensione meramente filosofica, irrilevante per il diritto. Anche l'esempio scelto per farne comprendere il senso lo chiarisce: se il ragionamento sull'esistenza di Dio non incide nella sfera pratica e non interroga la giurisprudenza, altro è a dirsi per la mortalità umana che, fatto altrettanto ineluttabile, ha però un rilievo enorme per molteplici rami della disciplina giuridica.

Resta comunque su un piano diverso quell'insieme di situazioni e comportamenti necessari che tuttavia l'uomo può controllare. La necessità condizionale, o «*condictioni adiecta*», è «*in homini potestate posita*», anche in casi all'apparenza estremi: è vero infatti, ricorda Menochio seguendo Maioragius, che cibo e bevande sono necessari alla vita, ma affinché svolgano la loro funzione occorre anche la volontà di vivere, essendo sempre possibile una scelta diversa: «*possumus etiam abstinere et inedia mori*»⁷⁵.

⁷² Maioragius, *Commentarius in dialogum De partitione oratoria*, f. 139v.

⁷³ Di essa, ricorda ancora il giurista pavese, parla Cassiodoro, che, nel commento al Salmo 30 (ora 31), «*In te Domine speravi*», annotando il versetto «*Salvam fecisti de necessitatibus animam meam*» così scriveva: «*Necessitas dicitur ab eo quod in nece sit posita, id est in mortis angustis constituta. Nam quando peccatorum laqueis innodamur, nec ab eis possumus nostra virtute solvi necessitas appellatur*» (Menochio, *De necessitate*, f. 4rv e cfr. Aurelio Cassiodoro, *Opera omnia in duos tomos distributa, tomus posterior*, Paris, Migne, 1865, *Expositio in psalm. XXX*, vers. 9 *Salvam fecisti de necessitatibus animam meam, nec concluisti me in manum inimici*, coll. 209-210).

⁷⁴ Aristotele, *Rethorica ad Alexandrum*, in *Rhet. Aristotelis ad Theodect. libri 3. Quos M. Ant. Maioragius vertebat. Eiusdem Liber ad Alexandrum cum expositione Ioannis Marinelli*, Venetis, ex officina Victoriae, apud Ioan. Valgrisium, 1575, pp. 337 ss., cap. 1 *De genere deliberativo*, pp. 341-346, la frase riportata alla lettera da Menochio è a p. 343. Sul revival vissuto dalla retorica aristotelica a fine Cinquecento interessanti osservazioni in Giuliani, 2010, soprattutto pp. 232-233.

⁷⁵ Menochio, *De necessitate*, f. 4v e Maioragius, *Commentarius in dialogum De partitione*

Costruita sulla volontarietà o involontarietà è un’ulteriore possibile distinzione: vi è un «voluntarium absolutum», allorché si agisce «sponte nulla impellente necessitate»⁷⁶; anche le scelte volontarie possono tuttavia essere condizionate, quando si agisce «non sponte», ma controvoglia, «ut periculum aliquod evitemus». Questo «voluntarium», definito «coactum» o appunto «conditionatum», è nozione conosciuta a teologi ed esperti di disciplina ecclesiastica⁷⁷, ma è anche e soprattutto patrimonio della cultura giuridica di diritto comune fin dalle sue origini⁷⁸.

È infatti, ad esempio, ciò che accade al mercante, costretto da una tempesta a gettare la sua merce in mare: si tratta comunque di un gesto volontario, «quia liberum ei est projcere et non projcere», ma non si può definire una decisione «absolute voluntaria, quia impellente metu maris projcit invitusque facit»⁷⁹.

Una terza «divisio» utile anche ai giuristi è proposta in particolare nell’ambito del peculiare genere letterario delle *Summae confessorum*⁸⁰. Menochio ne

oratoria, f. 139v. Quest’ultimo, tra l’altro, aggiunge che quella della morte per fame fu una scelta che «multi leguntur fecisse».

⁷⁶ Ad esempio «quando quis vult legere vel ambulare» (Menochio, *De necessitate*, f. 4v).

⁷⁷ Ne tratta, ricorda Menochio, Francisco Toledo, *De instructione sacerdotum et peccatis mortalibus libri octo*, Lugduni, Apud Horatium Cardon, 1606, lib. 1, cap. 72, n. 2, p. 239, a proposito dei sacramenti eccezionalmente impartiti da laici, in caso, appunto, di necessità. Se ne occupa del pari san Tommaso, del quale il giurista pavese cita la *Quaestio VI* della prima parte della *Summa*, intitolata «De voluntario et involontario» e in particolare l’art. 6, rubricato «Utrum metus causae involuntarium simpliciter», ove ricorrono ripetutamente i concetti di «necessarium absolute», o «simpliciter», e «necessarium ex conditione». A chi riteneva che l’azione indotta dalla necessità potesse dirsi involontaria, Tommaso contrappone altre opinioni, tra cui quella di Gregorio di Nissa, per il quale anche l’azione costretta è «magis voluntaria quam involontaria», e giunge alla conclusione che, in effetti, «si quis recte consideret, magi sum huiusmodi voluntaria quam involontaria». L’azione condizionata dal *metus*, in particolare, è comunque volontaria e l’esempio addotto dal *Doctor Angelicus* a conferma di questa convinzione è quello del mercante che getta le merci in mare durante la tempesta, ben caro naturalmente anche ai giuristi (si veda subito *infra*, testo corrispondente a nota 79). Tommaso d’Aquino, *Secundae Summae Theologiae, Quaestione I ad Quaestionem LXX*, in *Opera omnia, Tomus VI*, Romae, ex typographia polyglotta, 1891, p. 61. Sul concetto di necessità nel pensiero tomista, e sulle sue molteplici sfaccettature, si rinvia semplicemente a Porro, 2012, specie pp. 404 ss., con relativa bibliografia.

⁷⁸ «et nos – dice infatti Menochio parlando dei giuristi – dicere solemus quod voluntas coacta dicitur voluntas», così come risulta dalla Glossa: «glo in l. si mulier § pen. ff. de eo quod metus causa est, n. 72». Il passo del Digesto, che già, riferendosi ad un’eredità accettata «metu coactus», contiene l’espressione «quamvis, si liberum esset, noluissem, tamen coactus volui» è annotata proprio con la rigorosa affermazione per cui «coacta voluntas, voluntas est» (gl. *Effici*, a D 4.2.21.5).

⁷⁹ Menochio, *De necessitate*, f. 4v.

⁸⁰ Del genere letterario, nelle sue molte sfaccettature, si è lungamente occupata, in anni

richiama due tra le più celebri quattro-cinquecentesche: la *Summa angelica*, di Angelo da Chivasso⁸¹, e quella di Silvestro Mazzolini da Prierio⁸², a loro volta – afferma – ispirati sul tema della necessità anche dalla riflessione del filosofo e teologo duecentesco Enrico di Gand⁸³.

Nelle due *Summae*, con parole quasi identiche, viene descritta una necessità che assume triplice forma, definendosi «absoluta», «opportuna» oppure «proficua»⁸⁴.

La necessità è, da questi autori, chiamata assoluta quando indica ciò di cui non si può fare a meno per la sussistenza della «*vita corporalis*», a partire dagli «alimenta». Opportuna è invece la necessità «*sine qua vita commode sustentari non potest*», mentre un’ulteriore sfumatura è insita nella necessità proficua, cioè quella senza la quale «*vita utiliter non sustentatur*».

Cercando un esempio di *necessitas opportuna*, questa volta Menochio può attingere, per la prima volta nel testo, al vastissimo repertorio della giurisprudenza consulente, trovandolo in un parere di Signorolo degli Omodei. Il *consiliator* milanese costruisce l’intera questione sottopostagli⁸⁵ a partire dalla messa in

recenti, Gigliola di Renzo Villata, ai cui studi rinviamo anche per ulteriore bibliografia, indicata con dovizia di riferimenti, ad esempio, in di Renzo Villata, 2015, p. 6 nota 10 e da ultimo in di Renzo Villata, 2022, pp. 1217 ss.

⁸¹ Angelo da Chivasso (Angelus de Clavasio, 1410-1495), *Summa angelica de casibus conscientialibus. Secunda pars*, Venetiis, In Aedibus Aegidii Regazolae, 1578, p. 157. Sull’autore e sull’opera, si considerino gli studi, pur un po’ risalenti, di Viora, 1961, nonché Ceccarelli, 2012, pp. 86 ss.; di Renzo Villata, 2015, p. 31, nota 57; Lupano, 2018, pp. 32-34; di Renzo Villata, 2022, pp. 1230-1231.

⁸² Silvestro Mazzolini da Prierio (1456/7-1523), *Summae Sylvestrinae quae Summa summarum merito nuncupatur Pars Secunda*, Venetiis, Apud Damianum Zenarium, 1603, f. 186v. cfr. Feci, 2008, pp. 678-681; di Renzo Villata, 2015, p. 33, nota 62 e di Renzo Villata, 2022, p. 1235.

⁸³ Come correttamente scrive Menochio, il richiamo a quella che egli indica come «*sententia*» di «*Henricus Gandavius*», cioè al quarto dei suoi *Quodlibet, quaestio* 36, è operato già dagli autori delle citate *Summae*. In particolare nella *Summa angelica* si trova esplicitamente evocata la riflessione sul fatto che i chierici possono avere redditi solo ecclesiastici, «alias non, nisi cum damnatione» (*Summa angelica*, p. 157, e cfr. Enrico di Gand, *Quodlibet IV, quaestio* 36). Sul concetto di necessità nell’ambito del pensiero filosofico di Enrico di Gand, in relazione con quello di Tommaso d’Aquino e di altri teologi e filosofi medievali, che lo riferiscono innanzi tutto a Dio, ponendolo in opposizione logica con quello della possibilità (l’una propria degli enti eterni, l’altra del creato), cfr. Porro, 1992, pp. 231-273.

⁸⁴ Menochio, *De necessitate*, f. 5r.

⁸⁵ Oggetto della lite è il contenuto di un rescritto del «*Prepositus canonicorum et Capituli*» del convento di San Pietro all’Olmo di Milano, contestato da «*Sardinus natus Beltramolis de crivellis*» (Signorolo degli Omodei, *Consilia ac Quaestiones*, Lugduni, Apud haeredes Jacobi Giuntae, 1549, cons. 148, ff. 108rv). Per notizie sul giurista e sui contenuti della sua raccolta consiliare Covini, 2013.

discussione della differenza tra *necessitas* e *commoditas*. Quando si tratta di religiosi, affermava la controparte, la regola è che debbano accontentarsi dei soli beni necessari, e non pretendere anche le comodità.

Il passaggio che più interessa a Menochio è però proprio quello in cui Signorolo interpreta l'espressione «alimenta necessaria concedenda monacis et religiosis» come un riferimento a tutto ciò di cui i monaci «possint commode vivere», non quindi semplicemente ai cibi «grossi», come pane, aglio e cipolla, ma a tutti quelli «quae convenient qualitati personae, quae in his consideranda est»⁸⁶.

La stessa linea, duecento anni dopo Signorolo, è seguita dall'eugubino Girolamo Gabrielli. Anche il giureconsulto suo contemporaneo, ricorda Menochio, leggendo un testamento che grava l'erede di un usufrutto a favore della madre⁸⁷, conferma che il riferimento al 'necessario' è da intendersi come molto più ampio dei semplici alimenti, poiché «in his terminis ratione pietatis omnis usus censeri debet necessarius, cui nisi subveniatur, mater commode et salva eius dignitate vivere non posset»⁸⁸.

Anche la «quarta divisio» prende ispirazione dal pensiero teologico di due grandi «sancti doctores», trovando poi ampie ricadute in ambito giuridico. Tommaso d'Aquino ed Antonino da Firenze, che lo segue, distinguono una necessità naturale – che a sua volta si scinde in «absoluta» e «coactiva» – da una «necessitas finis», detta pure «propria et causativa», sinonimo anche di «utilitas»⁸⁹.

⁸⁶ Così riassume il concetto Menochio. Argomentando un po' più distesamente, Signorolo spiegava che la controparte aveva commesso un errore nell'interpretare il riferimento, presente nel rescritto contestato, agli alimenti 'grossi', i quali possono addirittura risultare «mortifera complexioni et qualitati personarum». Ecco perchè «respectu conditionis et qualitatis personarum sunt cibaria constituenda e non credit pars adversa – ammoniva quindi – quod demum illa sunt necessaria absque quibus monachi vitam pertransire non possent ut comedere panem grossum alea et cepe, sed illa dicuntur esse necessaria quae congruunt statu qualitati et conditioni personae». Interessantissima anche la chiusa, secondo la quale «alimenta congruentia censetur necessaria magis iuris artificio quam forte attento primevo iure nature» (Signorolo degli Omodei, *Consilia*, cons. 148 n. 12, f. 108v).

⁸⁷ Il passaggio testamentario oggetto di contesa è riportato dal consulente in apertura del parere e così si esprime: «volendo che di esso usufrutto, possa detta sua madre disporre per suoi bisogni necessarii, a piacer suo, tanto quanto viverà». Il giurista, interpellato evidentemente dalla donna, chiarisce immediatamente che si tratta di un «*integrum et plenum usumfructum*», che non può assolutamente intendersi «de alimentis tantum», come a quanto pare pretendeva l'amorevole figlio! (Girolamo Gabrielli, *Consiliorum volumen secundum*, Venetiis, Apud Franciscum Zilettum, 1578, cons. 108, n. 1, f. 172r.)

⁸⁸ Gabrielli, *Consiliorum volumen secundum*, cons. 108, n. 52-54, f. 174r.

⁸⁹ «quarta divisio considerata a divo Thoma in quarto sententiarum distinct. 7 q. 1. art. 4, quam probavit et divus Antonius in summa in prima parte tit. 4 cap. 1 § 2» (Menochio, *De necessitate*, f. 5r). Tommaso, che si sofferma in moltissimi luoghi sulle divisioni e catalogazioni della necessità, in questo passo del commento alle *Sententiae* lombardiane, descrive la *necessitas* come triplice: «una est necessitas absoluta, sicut necessarium est

Il discriminè principale tra le due forme è costituito nuovamente dalla volontà del soggetto agente o ‘paziente’, che risulta irrilevante di fronte alla necessità assoluta, la quale infatti, nota Torquemada in più luoghi, «ad legem non pertinet»⁹⁰.

In realtà, osserva Menochio, anche la necessità naturale assoluta così intesa può avere rilievo per il ragionamento giuridico, innanzi tutto quando causa eventi che toccano la vita concreta dell’uomo. Per esemplificare questo concetto di necessità Menochio propone nuovamente un riferimento alla navigazione, ben documentato nelle fonti normative sia civili sia canoniche: «hinc dicimus quod navis ventorum vi et impulsu ingressa portum, quae alioqui ingredi non poterat dicitur ingressa contra voluntatem navigantium»⁹¹.

Deum esse, vel triangulum habere tres angulos. Alia est necessitas ex causa efficiente, quae dicitur necessitas coactionis. Tertia est necessitas ex suppositione finis; et est duplex. Quia uno modo dicitur necessarium sine quo aliquis non potest conservari in esse, sicut nutrimentum animali. Alio modo sine qui non potest haberi quod pertinet ad bene esse, sicut equus dicitur necessarius ambulare volenti, et medicina ad hoc quod homo sane vivat» (Tommaso d’Aquino, *Commentum in quatuor libros sententiarum magistri Petri Lombardi volume secundum, complectens tertium et quartum librum*, in *Opera omnia, tomus VII*, Parmae, Typis Petri Fiaccadori, 1857, dist. VII, quaest. I art. 1, p. 568). Per il pensiero tomistico sulla necessità cfr. Crescenzi, 2008b, pp. 63 ss. Simile la riflessione di Sant’Antonino: Antonino da Firenze (Antonino Pierozzi), *Summa sacrae theologiae, iuris Pontificii et caesarei pars prima*, Venetiis, Apud Bernardum luntam et socios, 1571, Tit. IV, *De voluntate*, Cap. 1, *De comparatione voluntatis ad intellectum*, § 2, *Multiplex est necessitas*, f. 77v. Sul personaggio e sul suo pensiero in ambito economico-giuridico cfr. D’Addario, 1961 e Bazzichi, 2012, pp. 92 ss.

⁹⁰ Per trovare conferma della distinzione tra necessità semplice o assoluta e ciò che è «necessarium propter finem» Menochio indica ben tre luoghi del commento di Torquemada al *Decretum*. Per il primo passaggio vedi supra, testo e nota 68; quasi al termine della prima parte, in Torquemada, comm. ad. Dist. 92, c. 1, *In Gratiani Decretorum primam, c. Cantantes*, n. 5, p. 607, richiamando la *Summa* tomistica, si riprende la distinzione a proposito della funzione della preghiera. Nuovamente l’autore la ripete in Juan de Torquemada, comm. ad c. 12, qu. 1, c. 2, *In primum volumen causarum doctissimi Commentarii, Tomus Secundus*, Venetiis, Apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1578, c. *Dilectissimis*, n. 6, p. 446, per trarne alcune conclusioni sull’utilità o necessità della vita comune. Infine, nel commento al cosiddetto ‘Trattato sulla penitenza’, sempre nella seconda parte del *Decretum*, la duplice nozione di necessità è riproposta come discriminè per spiegare la *ratio* che giustifica l’obbligo di penitenza anche per i peccati veniali. La penitenza è infatti necessaria sulla base non della necessità assoluta ma della «necessitas ex suppositione alicuius finis, sicut dicitur aliquid esse necessarium sine quo non possumus finem intentum consequi; et hoc modo necessitatis homo tenetur de venialibus poenitere: se ei remitti debeant in hac vita» (Juan de Torquemada, comm. ad *De poenit.*, Dist. 1, c. 81, *In tractatum de poenitentia doctissimi commentarii, Tomus Quintus*, Venetiis, Apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1578, c. *Tres*, n. 4, p. 74).

⁹¹ I riferimenti proposti comprendono un testo civilistico del *Digestum Novum* (D 39.4.16 tit. *De publicanibus et vectigalibus*, l. *Caesar*), e uno canonistico, del *Liber Extra* (X 1.2.9,

La necessità naturale coattiva è ancor più facile da individuare nelle pieghe del diritto, dal momento che opera pure nell'ambito dei contratti e degli atti unilaterali: si pensi all'agire del mandatario, che può definirsi non volontario ma coatto⁹², alle scelte di un testatore «necessitate compulsum»⁹³ o alla disciplina degli atti di donazione, laddove «dicimus necessitatem tollere atque diluere praesumptionem liberalitatis [...] cum liberalitas fundamentum habet a

c. *Cum M., De constitutionibus*), su cui si invita a rileggere i commentari di Bartolo e Baldo (Menochio, *De necessitate*, f. 5rv). Si veda ad esempio come Baldo spiega l'avverbio «voluntarie»: «ideo hoc dicit, quia necessitas consensum non habet: vel quia necessitas excusat [...] nec dicitur venire contra ille, qui venit ex necessitate» (Baldo degli Ubaldi, comm. ad X 1.2.9, *In Decretales subtilissima commentaria*, Venetiis, Apud Bernardinum Maiorinum, 1571, *De constitutionibus*, c. *Cum M. ferrariensis*, nn. 11-12, ff. 30v-33v, f. 31v).

⁹² Anche questo concetto trova riscontro nelle fonti legislative. Menochio indica un passo del Digesto ed uno del Codice («l. rem legatam ff. de aedimen. legat. et l. [qui] necessario C. de advoca. divers.»). Nella prima norma, D 34.4.18, si legge espressamente: «rem legatam si testator vivus alii donavit, omnino extinguitur legatum: nec distinguimus, utrum propter necessitatem rei familiaris, an mera voluntate donaverit: ut si necessitate donaverit, legatum debeatur: si nuda voluntate, non debeatur. Haec enim distinctio in donantis munificentiam non cadit, cum nemo in necessitatibus, liberalis existat». La seconda legge, C 2.7.2, recita invece «qui necessario patrie sue debent municipio functiones, eos decurionibus aggregatos nolum evagari». Le stesse norme sono citate da Bartolomeo Scarampi in un suo responso, reso nell'ambito di una controversia della sua stessa famiglia e raccolto, precisa con puntuale riscontro Menochio, tra quelli del collega e concittadino Alberto Bruni, con il numero 108. Il passo riguardante la *necessitas*, indica ancora il trattatista pavese, è al n. 17, dove in effetti lo possiamo leggere nell'edizione francofortina del 1578. Vi si tratta, tra l'altro, di un atto di investitura feudale compiuto da un Commissario ducale, la cui competenza viene messa in discussione («an potestas domini Ducalis Commissarii se extendat ad requisita praedicta, et summarie procedere potuerit in eisdem»). Tra gli argomenti volti a dimostrare che la competenza commissariale è in realtà circoscritta, si inserisce quello per cui «posito quod commissa sit ei iurisdictio cum arbitrio et bayilia huiusmodi officio commissariae necessariis etc. non videtur propterea potestati eius vel voluntati aliquid commisum, cum necessitas sit potestati et voluntati contraria [...] alias enim si voluntati vel potestati alicuius committeretur, non imponeretur, sub verbo vel actum necessitatis» (Bartolomeo Scarampi, *consilium* 108 in Alberto Bruni, *Consiliorum feudalium tomus duo*, Francofurti ad Moenum, ex officina Georgii Corvini, 1579, pp. 268-276, il n. 17 a p. 272).

⁹³ Un testamento è oggetto del *consilium* di Jacopo Filippo Porzio citato da Menochio come adesivo alla tesi di Scarampi: Jacopo Filippo Porzio (Portius Imolensis), *Consiliorum sive responsorum libri quatuor*, Francofurti ad Moenum, Feyerabend 1569, cons. 55 n. 73, f. 150v («et si quis diceret, necessitate compulsum testatorem ipsum id egisse, unde liberae illius voluntatis conjectura illinc colligi nequeat [...] ab actu enim necessario ad voluntarium vix quis non inepte ratiocinatur. l. rem legatam ff. de admin. lega. l. nemo potest de leg. 1, respondeo, considerationem huiusmodi prorsus cessare, cum inferius caverit ipse idem testator»).

voluntate»⁹⁴.

Ancor più importante per i giuristi, in questa quarta classificazione, è però la necessità connessa al raggiungimento di un fine, e che si identifica con l'utilità, tanto che i decretisti giudicano una ridondanza l'attribuzione alla legge degli aggettivi «necessaria et utilis», compiuta da Isidoro in un passo raccolto poi da Graziano⁹⁵.

Questa necessità finale, detta anche, come già ricordato, «propria et causativa» è insindibilmente collegata alla volontà ed al consenso del soggetto agente, che viene influenzato e piegato, se non totalmente annullato. Ai citati «sancti doctores», osserva Menochio, si può aggiungere un'auctoritas più vicina al mondo giuridico, cioè il trattato sui contratti del valenciano Miguel Salón, fine teologo ma anche *doctor in utroque iure* (1539-1621)⁹⁶.

⁹⁴ Il riferimento è alla già citata I. *rem legatam* (D 34.4.18) su cui ragionano Pier Filippo della Cornia, in un suo *consilium* su una donazione obnuziale (Pier Filippo della Cornia, *Consiliorum sive responsorum volumen primus*, Venetiis, Società dell'aquila che si rinnova, 1582, cons. 81 nn. 6 e 7, ff. 93v-94r) e Giovanni Pietro Sordi, nel trattato sugli alimenti, ove si ripropone, a proposito di un tutore e degli alimenti prestati al pupillo, il parallelo tra chi agisce spinto dalla necessità e il mandatario che esegue gli ordini del mandante con l'affermazione lapidaria per cui «in necessitatibus nemo liberalis existit» (Giovanni Pietro Sordi, *Tractatus de alimentis*, Venetiis, apud haeredem Damiani Zenarii, 1612, tit. 6, *quaestio* 14, n. 6, f. 188v). Su Della Cornia, Falaschi, 1988 e Panzanelli Fratoni, 2013, e su Sordi, Massetto, 2013 e Massetto, 2018.

⁹⁵ La quarta *Distinctio* della prima parte del *Decretum* trae infatti dall'opera di Isidoro una serie di indicazioni sulle leggi e le loro caratteristiche. Il c. 2 così ne elenca i requisiti: «Erit autem lex honesta, iusta, possibilis, secundum naturam, secundum patriae consuetudinem, loco tempisque conveniens, necessaria, utilis, manifesta quoque, ne aliquid per obscuritatem in captionem contineat: nullo privato commodo, sed pro communi civium utilitate conscripta». Nel commentare il passo, spiega Menochio, sia Juan de Torquemada sia Domenico da San Gimignano ricorrono alla duplice nozione di necessità e affermano che «necessarium dupliciter dicitur scilicet quod est necessarium simpliciter, quod impossibile est aliter se habere, et huiusmodi necessarium non subiacet humano iudicio, unde talis necessitatis ad legem non pertinet», mentre la necessità collegata ad un fine si identifica con l'utilità, tanto che «superflue utrumque ponitur scilicet necessaria et utilis» (Torquemada, comm ad. Dist. 4, c. 1, *In Gratiani Decretorum primam*, c. *Causa autem*, n. 2, p. 59 e cfr. Domenico da San Gimignano, comm. ad Dist. 4, c. 2, *Super Decretorum Volumine Commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1578, c. *Erit autem lex*, n. 4, f. 10r).

⁹⁶ Qui la citazione è ad un tempo puntuale ed imprecisa. Menochio scrive infatti: «Et illis accedit Michel Salon de contractibus pag 1234» (Menochio, *De necessitate*, f. 5v). Le più diffuse edizioni dell'opera richiamata, tuttavia, sono divise in due volumi, con una prima parte dedicata alla riflessione che prende spunto dal pensiero tomista, ed una seconda contenente la parte sui contratti, che tuttavia non raggiunge un così alto numero di pagine. Il concetto si trova però effettivamente espresso nell'opera del dotto monaco spagnolo in diversi luoghi. Si veda ad esempio Miguel Bartolomé Salón, *Controversiae de iustitia et iure, atque De contractibus, et commerciis humanis licitis, ac illicitis*, Tomus

La *ratio* di queste opinioni, secondo il giurista pavese, è da ritrovarsi nel criterio logico secondo cui «consequens quis obtinere non valet, nisi prius velit antecedens». Non si può quindi definire necessario l'atto che dipende e consegue a una scelta volontaria: non si considera necessario un debito – esemplifica e chiarisce Menochio – se il debitore lo ha contratto volontariamente.

Si tratta di una tesi largamente diffusa nella dottrina giuridica, tanto che lo stesso trattatista lombardo se ne era già occupato in entrambe le sue notissime opere in materia probatoria, e quanto alla rassegna delle citazioni può qui permettersi poco più che un semplice rinvio, pur senza rinunciare ad un ulteriore affondo.

Nel *De arbitrariis*, un intero caso, che ruota intorno alle ipotesi di alienabilità del feudo, è costruito a partire dal quesito «quae necessitas iusta sit alienandi alias inalienabilis»⁹⁷. Vi è infatti, spiegava in quella sede Menochio, una grande confusione normativa ed interpretativa in merito alla possibilità, normalmente esclusa, di alienare un feudo «ex causa necessitatis», tanto che molto spesso la questione è rimessa all'*arbitrium* del giudice⁹⁸.

Sviscerando il tema, per giungere ad identificare «necessitas qualis esse debeat, ut feudum alienari possit»⁹⁹, l'autore presentava già nel suo lavoro giovanile una rassegna delle diverse nozioni di *necessitas*: «praecisa, causativa et honestatis», provocata dalla fame o dalla guerra, e ancora «fatalis, naturalis et data opera», legale, naturale e persino «culpabilis», con tutte le sfaccettature¹⁰⁰, inquadrando in tale disamina anche il tema del debito contratto volontariamente¹⁰¹.

Pochi anni dopo, nel quarto libro del *De praesumptionibus*, tornava ripetutamente sulla nozione collocandola in ambito successorio¹⁰².

Secundus, Venetiis, Apud Bernardum Iuntam, Ioan. Baptistam Ciottum et socios, 1608, *quaestio* 88, *De usuris*, art. 3, *controversia* I, pp. 379 ss., ove si analizza la volontà espressa dal mutuante in un contratto usurario; oppure *quaestio* 88, *De censibus*, art. 3, *controversia* X, p. 470, dove si legge in realtà che «egestas [...] tollit voluntarium», rubricata però nell'indice finale come «necessitas tollit voluntarium» (indice finale, lettera N). Per notizie biografiche e bibliografia sull'autore si veda Lazcano González.

⁹⁷ Jacopo Menochio, *De arbitrariis iudicium quaestionibus et caassis libri duo*, Venetiis, Apud Io. Baptisam Somaschum et fratres, 1569, lib. 2, casus 182, ff. 200v-204r.

⁹⁸ Sul punto, molto approfondito dalla storiografia, si può consultare Meccarelli, 1998; Vallerani, 2001; Vallerani, 2005, specie al capitolo 5 e Vallerani, 2010, in particolare pp. 122 ss.; Crescenzi, 2008b, pp. 70 ss.; Martyn, Musson, Pihlajamäki, 2013 (specie i saggi di Martyn, Meccarelli, Decock, Dhalluin).

⁹⁹ Menochio, *De arbitrariis*, lib. 2, casus 182, n. 18, f. 201v.

¹⁰⁰ Menochio, *De arbitrariis*, lib. 2, casus 182, nn. 19-51, ff. 201v-203r.

¹⁰¹ Menochio, *De arbitrariis*, lib. 2, casus 182, n. 53, f. 203r: vi si richiamano Aimone Cravetta, Pier Filippo della Cornia, Mariano Socini iunior, Giasone del Maino, Filippo Decio, oltre a Giovanni Ronchegallo Gioldo e a Fanuccio Fanucci, tutti concordi nell'affermare che chi si trova «ex sua culpa in necessitate potius proprie et vere non dicitur positus in necessitate, ut illi succurratur, ex quo necessitas haec dici non potest».

¹⁰² Il primo passo evocato afferma che «filio deberi legitimam in bonis patris ex

Agli autori e ai testi già usati nei trattati precedenti, nella sua bozza Menochio ne aggiunge comunque diversi altri, dal taglio spiccatamente pratico e con una attenzione particolare all'area piemontese¹⁰³. È infatti una recente decisione del Senato torinese raccolta da Ottaviano Cacherano d' Osasco¹⁰⁴ a costituire per la dottrina un punto di riferimento interpretativo, insieme alle riflessioni svolte in un suo importante *consilium* da Aimone Cravetta¹⁰⁵, al quale si accostano un paio di altre consulenze¹⁰⁶ ed altrettanti interventi giurisprudenziali.

Il giurista di Savigliano, legato a Menochio da antica consuetudine, risalente alla comune esperienza nell'università sabauda di Mondovì, e da lui molto stimato, dichiara inconcepibile l'ipotesi di una «feudi alienandi licentia» motivata dalla necessità di ripianare un debito contratto volontariamente¹⁰⁷ e si dilunga,

causa necessaria: cum lex iubeat filio praestari legitimam» (Jacopo Menochio, *De praesumptionibus, conjecturis, signis, et indicis commentaria, tomus secundus*, Genevae, Suptibus Samuelis Chouët, 1670, lib. 4, praesumpt. 109 n. 2, p. 353); la seconda autocitazione si riferisce invece a un legato che si intende voluto in compensazione di un debito (*ibid.*, praesumpt. 110, n. 34, p. 365).

¹⁰³ Molte *auctoritates* citabili in merito, ricorda Menochio, sono già state da lui raccolte nei precedenti trattati («ut tradunt multi a me congesti», Menochio, *De necessitate*, f. 5v). A queste se ne possono però aggiungere almeno altre 6 o 7 («et illis accedunt», Menochio, *De necessitate*, f. 6r): tre decisioni (della Sacra rota, del senato torinese e del Senato di Mantova), tre *consilia* (di Aimone Cravetta, Giovanni Pietro Sordi e Fabio D'Anna), nonché il commentario di Antonio Sola sui decreti dell'antica Savoia. Vedi subito *infra* nel testo.

¹⁰⁴ La sentenza che decide la «causa casatenovae» è datata 1557. A questa indicazione nella raccolta seguono anche i riferimenti a «Ozasci 1566 et Noni 1568» (Ottaviano Cacherano d'Osasco, *Decisiones sacri senatus pedemontani*, Francofurti ad Moenum, Feyerabend 1570, *decisio 167, explicit*, f. 309v).

¹⁰⁵ Quello che Menochio chiama semplicemente «cons. ultimo», è più comunemente noto come *Consilium pro genero* essendo stato stampato in forma autonoma con questo nome: Aimone Cravetta, *Responsum Millesimum, vulgo Pro Genero appellatum*, Francofurti ad Moenum, Apud Ioannem Saurium, Impensis Nicolai Rothii, 1611, n. 54, p. 5 e n. 386, p. 43 (sull'autore e sulla sua biografia è riferimento chiave lo studio di Lupano, 2008, oltre agli aggiornamenti di Lupano, 2018).

¹⁰⁶ Oltre a Cravetta, sono ricordati altri due consulenti: il napoletano Fabio d'Anna (1555-1605, cfr. Pignata 2013. Qui richiamato il *consilium 4*) e soprattutto il casalese Giovanni Pietro Sordi (Menochio, *De necessitate*, f. 6r). Scrive Sordi che il principio «necessarium non dicitur quod originem habuit a voluntate» è provato «late» dalla decisione del Senato piemontese, «ubi infert ad decretum Pedemontanum disponens de feudi alienatione pro exoluendo necessario debito» e dal responso di Cravetta. Tra quelli richiamati da Menochio l'autore cita poi anche il testo di Sola su cui vedi subito *infra* nel testo (Giovanni Pietro Sordi, *Consiliorum sive Responsorum Liber Secundus*, Francofurti, Apud Andreae Wecheli heredes, 1599, cons. 215, n. 30, p. 327).

¹⁰⁷ Interpretando un testamento, invitava ad attenersi prudentemente al significato più restrittivo dei termini e spiegava: «quanto magis quid restrictivum verbum est, strictim accipiendum contra privati hominis libidinem aut intemperiem erit, ne successorum

in correlazione a questo, spiegando quando e come la necessità possa porsi alla base di atti di alienazione¹⁰⁸.

Limpidissimo è anche il ragionamento del tribunale supremo di Piemonte, chiamato ad interpretare il dettato di un decreto in materia feudale emanato a fine Quattrocento da Bianca di Monferrato, duchessa di Savoia¹⁰⁹. La norma, precisando in quali casi si possa alienare un feudo, nominava l'obbligo di costituire una dote, e vi aggiungeva le parole «aut aliis debitis necessariis»¹¹⁰.

Per la comprensione dell'«articulum», afferma il tribunale, occorre in premessa tener conto dell'esistenza di diverse specie di necessità, individuando quale concetto sia applicabile in particolare al debito in ambito feudale¹¹¹. A questo proposito, quindi, va considerato che «debitum dici necessarium tribus modis. Primo stricte, et proprie, quando ab origine nullum habuit initium voluntarium, nec aliquo modo causam proximam traxit a voluntario contractum, sed a lege inducta est necessitas absoluta», come nel caso del padre, obbligato a collocare in matrimonio e a dotare la figlia o a versare una donazione obnuziale per il figlio, o ad alimentarlo¹¹². In una seconda accezione, si definisce necessario un debito quando sia imposto da una disposizione normativa, ancorchè abbia avuto origine da un atto volontario «non tamen principaliter ad illam obligationem ordinato»¹¹³. C'è infine un terzo modo, che intende il concetto di debito necessario «largissime, ut in quovis debito descentente ex quocunque contractum, utputa mutui, emptionis, et aliis similibus»¹¹⁴.

agnatorum ius perimere pro arbitrio liceat, quod utique fieret, si ob debita ex voluntate contracta feudi alienandi licentia datur» (Cravetta, *Responsum Millesimum*, n. 54, p. 5).

¹⁰⁸ Cravetta, *Responsum Millesimum*, nn. 94 ss., p. 9.

¹⁰⁹ Il testo del decreto, emesso nell'ottobre del 1491, si legge in *Decreta seu statuta vetera Serenissimorum ac praepotentum Sabaudiae Ducum, et Pedemontii Principum*, Augustae Taurinorum, Apud haeredem Nicolai Bevilaquae, 1588, ff. 123v-125r.

¹¹⁰ *Decreta seu statuta*, f. 124r.

¹¹¹ Così si legge nella decisione: «praemitto quod et si in iure variae scribantur necessitatis species, videlicet aliam esse praecisam, aliam causativam, aliam honestatis, aliam utilitatis, attamen eas duntaxat attingendas existimavi, quae ad nostrum negotium, et propositam causam pertinent» (Cacherano d'Osasco, *Decisiones sacri senatus pedemontani, decisio 167*, n. 2, f. 307r).

¹¹² «utputa quod pater teneantur nuptui tradere, et dotare filiam, seu facere donationem propter nuptias pro filio, aut eum alere, et similia, ad quae omnia potest officio iudicis cogi, nullo eius facto interveniente, ut infra probabimus» (Cacherano d'Osasco, *Decisiones sacri senatus pedemontani, decisio 167*, n. 3, f. 307r).

¹¹³ Gli esempi addotti per questa tipologia sono la «Quarta legale», giustificata da una novella inserita nel Codex («auth. Praeterea C. unde vir et uxor» C 6.18) o il lucro dotale, imposto da disposizioni statutarie (ivi).

¹¹⁴ I riferimenti sono ricavabili, secondo i magistrati, dal commento di Bartolo, di Giasone del Maino ed altri alla sopracitata autentica. Anche la decisione torinese, poi, riprende la catalogazione della *necessitas* in «fatalis, naturalis, et data opera, sive voluntaria» proposta da Cravetta nel suo *consilium Pro genero*, richiamato da Menochio, dicendola

A quella piemontese, Menochio accosta altre due *decisiones*, una della sacra Rota, dell'aprile 1576¹¹⁵, ed una del senato mantovano¹¹⁶. Segue infine un cenno ai commentari sui decreti sabaudi curati da Antonio Sola¹¹⁷.

3.3 e le suddivisioni più pratiche della giurisprudenza

Con la *quinta divisio*, tanto semplice ed intuitiva da non richiedere molte parole, si abbandonano per un momento le sottigliezze della filosofia e i tecnicismi del diritto, per puntare al cuore del concetto: la necessità può nascere dalla fame, dalla guerra o da un caso avverso. Lo insegna un'autorevole dottrina che lui stesso ricorda di aver già seguito in altri trattati¹¹⁸ e che può ora essere ulteriormente integrata da altre riflessioni¹¹⁹, come quella di Cornelio Benincasa in tema di

risalente a Baldo (Cacherano d'Osasco, *Decisiones sacri senatus pedemontani, decisio 167*, nn. 4 e 5, f. 307r).

¹¹⁵ *Sacrae Rotae Romanae decisiones novissimae tomis quatuor comprehensae, Tomus Primus*, Lugduni, sumpt. Ioannis Baptistae Devenet, 1658, pars II, *decisio 20*, p. 538. Vi si discute della costruzione di un nuovo coro nella sagrestia della cattedrale di Tortosa, ritenuta dai ricorrenti necessaria per la vetustà e la «putredine» di quello vecchio.

¹¹⁶ Menochio cita la raccolta curata da Giovanni Pietro Sordi ove, sempre a proposito di divieti di alienazione, si fa appunto riferimento al caso eccezionale di «necessaria alienatio» (Giovanni Pietro Sordi, *Decisiones Sacri Mantuani Senatus libri duo*, Lugduni, Apud viduam Antonii de Harsy, 1612, *decisio 254* n. 26, p. 475).

¹¹⁷ Antonio Sola, *Commentaria ad decreta antiqua, ac nova novasque constitutiones, serenissimorum Ducum Sabaudiae*, Augustae Taurinorum, Apud lo. Dominicum Tarinum, 1607, p. 101 n. 6. Vi si legge in modo molto esplicito il quesito, ancora a proposito di alienazione del feudo, «quae erunt causae, seu debita ista necessaria pro quibus permittuntur feuda alienari?» al quale si risponde che «necessaria ista sunt, quae praecisam habent necessitatem», citando le medesime autorità qui richiamate, compreso lo stesso *De arbitrariis* di Menochio, che il collega definisce «doctissimus». Cfr. Genta, 1983, pp. 46-51.

¹¹⁸ Questa distinzione, spiega Menochio già nel *De arbitrariis* (Menochio, *De arbitrariis*, lib. 2, casus 182, n. 20 ss., f. 201v) e nel *De recuperanda possessione* (Jacopo Menochio, *De recuperanda possessione*, Coloniae Agrippinae, Apud Gualterum Fabricium et Ioannem Gymnicum, 1572, *decimum remedium*, nn. 97-98, p. 435) viene proposta da Baldo in alcuni suoi *consilia* ed in particolare nel cons. 448 del libro terzo, con incipit *Lata fuit sententia*. La precisazione dell'*incipit* non appare superflua, poiché la numerazione dei *consilia* di Baldo subisce alcune variazioni nelle edizioni a stampa. In quella veneziana del 1575, ad esempio, come in altre successive, il *consilium* citato ha il numero 453 (Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum volumen tertium*, Venetiis, Apud Hieronymum Polum, 1575, cons. 453, n. 3, f. 133v). Menochio ricorda pure che il *consilium* di Baldo è ripetuto con il numero 406 anche nel libro quinto (Baldo degli ubaldi, *Consiliorum sive responsorum volumen quintum*, Venetiis, Apud Hieronymum Polum, 1575, cons. 406, n. 1, f. 106v).

¹¹⁹ Menochio scrive proprio che ai già conosciuti testi di Baldo «accedunt nunc Cornelius Benincassius et Ioannes Borcholten» (Menochio, *De necessitate*, f. 6r). Questo esplicito

povertà¹²⁰, e di Johannes Borcholten in ambito feudale¹²¹. Non si tratta però, osserva Menochio, propriamente di diverse specie di necessità, ma piuttosto di casi¹²², da approfondire quindi nella seconda parte dell'opera, dedicata ai *privilegia*.

Vi sono ancora una sesta divisione, largamente presente in dottrina, che ricorre nuovamente ai termini «*praecisa*» e «*causativa*»¹²³, ed una settima, che

aggiornamento bibliografico rispetto al *De arbitrariis* pare una conferma che il trattato sulla necessità venne scritto o rielaborato in un periodo successivo, sul finire del secolo. I commentari di Johannes Borcholten, nato a Lünebug nel 1535 e professore a Helmstedt dal 1576, infatti, sono stampati per la prima volta nel 1591 (cfr. Muther, 1876 e vedi subito *infra* a nota 121).

¹²⁰ Come si è già ricordato, Menochio ha sicuramente in mano l'opera del giurista perugino, che cita con precisione: Benincasa, *Tractatus de paupertate, quaestio 1*, n. 41, f. 15v, elenca le varie ipotesi di necessità indicando quella dovuta alla fame, la necessità «*solvendi creditorum*», quella «*iurisdicendi*», quella «*consentiendi filio familias agenti in iudicio*», fino a quella «*vestimentorum*» e più in generale «*rerum*».

¹²¹ Johannes Borcholten, *Commentaria in consuetudines feudorum*, Helmstadii, ex officina Iacobi Lucii, impensis Ludolphi Brandes, 1591, cap. 8, nn. 67 e 68, f. 199v.

¹²² Da queste situazioni, infatti, «non semper sed aliquando provenit necessitas ipsa». La fame, ad esempio, diviene tale da portare addirittura ad una necessaria morte, solo «*si tanta est ut vivere homo non possit*» e lo stesso può dirsi per la guerra e per gli altri casi simili (Menochio, *De necessitate*, f. 6r).

¹²³ Pur non approfondendola, Menochio, che la fa risalire da ultimo a Cicerone (Marco Tullio Cicerone, *De inventione*, Venetiis, Johannes de Gregoriis et Jacobus Britanicus, 1483, lib 2, potrebbe essere questa edizione incunabola quella consultata da Menochio, che non indica alcun numero di pagina o di paragrafo, non presenti appunto nel testo stampato a Venezia nel 1483), non rinuncia alla consueta teoria di citazioni provenienti dal mondo giuridico. La lista prende avvio con l'autorità di Accursio il quale, glossando il Digesto e annotando un breve passo di Marciano in cui si afferma che «*Qui iudicium dictaverint haeredi, separationem quasi haereditarii possunt impetrare: quia ex necessitate hoc fecerunt*», spiegava il riferimento alla necessità con queste parole: «*s. perveniendi ad suum, quae est caussativa necessitas, non praecisa*» (Accursio, gl. *ex necessitate*, ad D 42.6.7, *De separationibus* l. ultima; [ma nelle edizioni di diritto comune il titolo *De separationibus* è il VII]). Il medesimo concetto, ricorda Menochio, è poi riproposto in epoca più recente da giuristi come il pavese Gerolamo Bottigella (1470-1515, cfr. Craveri, 1971), nella riflessione da lui svolta a margine di D. 12.1.21 (Gerolamo Bottigella, *Repetitio super l. Quidam extimavertunt. ff. Si certum petatur, in Repetitionum seu Commentariorum in varia iurisconsultorum responsa Volumen secundum*, Lugduni, Apud Hugonem a Porta et Antonium Vincentium, 1553, n. 9, f. 79v), il vercellese Gerolamo Cagnolo (1491- 1551) nella *repetitio* sul proemio del Digesto (Gerolamo Cagnolo, *Repetitio in prohemium digestorum*, in, Id., *Septem repetitiones*, Taurini, typis Antonii Ranoti, 1578, n. 213, f. 13r), Agostino Berò (1474-1554) nel suo commento al secondo libro delle *Decretales* (Agostino Berò, comm. ad X. 2.1, *In j partem libri secundi Decretalium commentaria*, Venetiis, Apud Dominicum Nicolinum, 1578, *De iudiciis, Rubrica* n. 29) e un terzetto di *consiliatores*: Federico Scotti (1522-1590); Pedro Nuñez de Avendrano

preferisce invece definire la più pura e semplice necessità, anziché con il termine «*praecisa*», con l'aggettivo «*vera*», distinguendola appunto dalla «*causativa*» e da una terza figura, detta «*verecundiae seu honestatis*».

Il ragionamento si fa qui più sottile e più tecnico: nella ricerca del significato esatto e del peso giuridico delle diverse forme di necessità, Menochio ritiene, innanzi tutto, di poter ricorrere al vocabolario del diritto e prescindere dall'uso dello stesso termine *necessitas*; per la prima volta in modo esplicito, inoltre, mette in discussione le *auctoritates* richiamate, e lo fa con la più alta tra tutte le personalità nominabili per un cultore del *mos italicus*.

Alla *necessitas praecisa*, spiega infatti, si riferisce in diverse sue opere Bartolo da Sassoferato (1314-1357), ovviamente seguito da svariati autori in tempi più recenti¹²⁴.

Commentando una costituzione di Tito sull'obbligo del giudice di pronunciare la sentenza anche contro gli assenti¹²⁵, il più grande dei commentatori si chiede «per quem compelletur iudicare» e risponde distinguendo una «compulsio propriae verecundiae», che sorge nell'animo dello stesso giurisdicente, che prova vergogna «si non facit quod debet», da una «compulsio vera», quando il comando gli giunge da un superiore e prevede una sanzione «si neglexerit». Questa, spiega ancora Bartolo (che non usa tuttavia, come si nota, la parola necessità, sostituendola con *compulsio* in stretta aderenza al testo commentato) è una «compulsio causativa: si enim iudex non iudicat, tenetur parti ad interesse»¹²⁶.

(1490 ca- 1560 ca, su di lui: *De Dios*), che Menochio chiama Petro Nunez Hispano e il già citato *consilium* 215 di Giovanni Pietro Sordi (Menochio, *De necessitate*, f. 6rv): Federico Scotti, *Responsorum ad elegantiam sermonis, encyclopaediamque tralatorum libri sex. Tomus primus*, Venetiis, Apud Vincentium Valgrisium, 1572, Lib. IV, cons. 1 n. 14, p. 306; Pedro Nuñez de Avendrano, *Quadraginta responsa*, Salmanticae, Apud haeredes Ioannis a Canova, 1576, *Decimumtertium responsum*, n. 6, f. 27r; Sordi, *Consiliorum sive Responsorum Liber Secundus*, cons. 215, n. 31, p. 327.

¹²⁴ La divisione tra i tre generi di necessità proposta da Bartolo si ritrova ad esempio in Gaspar Vallasco, *Copiosa ac perutilis repetitio solemnissime l. imperium .ff. de iurisdictione omnium iudicum*, Taurini, Nicolaus de Benedictis, 1513, n. 60, col. 16. La stessa tesi, ricorda Menochio, è seguita in alcuni loro *consilia* da Gerolamo Gabrielli e da Tiberio Deciani: cfr. Girolamo Gabrielli, *Consiliorum volumen primum*, Venetiis, Apud Franciscum Zilettum, 1578, cons. 103, n. 5, f. 125v e Tiberio Deciani, *Responsorum volumen quintum*, Venetiis, Apud Vassallinum, 1602, cons. 70, n. 5, f. 122r. Deciani, che cita anche il *consilium* di Gabrielli, è il più chiaro nel formulare il concetto per cui «voluntatem superioris inducere causam necessariam» e nel precisare che si parla di *necessitas praecisa*, allorquando vi sia un «mandatum a principem».

¹²⁵ C 7.43.1: «Non semper compelleris, ut adversus absentem pronunties, propter subscriptionem patris mei, qua significavit etiam contra absentes sententiam dari solere. Id enim eo pertinet, ut absentem damnare possis, non ut omnimodo necesse habeas».

¹²⁶ Bartolo da Sassoferato, comm. ad C 7.43.1, in *Commentaria in secundam Codicis partem*, Lugduni, excudebat Thomas Bertellus, 1547, *Quomodo et quando iudex*, l. 1, n. 5, f. 71r.

La necessità vera e precisa è perciò, in sintesi, secondo il commentatore trecentesco, la condizione che si determina «quando quis cogitur aliquid facere»¹²⁷ e per questo l'esempio più lampante è rappresentato dal rapporto che si instaura tra il principe, detentore del potere giurisdizionale, ed il giudice che opera su suo mandato e deve emettere la sentenza «de causa a se cognita». Il concetto, ricorda Menochio, è ribadito da Bartolo in più occasioni: nel commentare «quod statuisse lustinianum in auth ut differentes iudices»¹²⁸ e nel suo celebre trattato sulla tirannide, laddove afferma che si può definire qualcuno «coactum [...] aliquid facere» quando viene costretto da un ordine del tiranno¹²⁹.

Nonostante l'indiscutibile autorevolezza dei 'precedenti' il *doctor* pavese in questo caso non esita ad esprimere il proprio dissenso, reputando non pienamente calzante l'esempio addotto da Bartolo per indicare la forma più stringente di necessità: da un comando del superiore, infatti, il giudice può esimersi, adducendo una giusta causa e, secondo Menochio, può farlo persino facilmente, ma la «vera necessitas» non si può evitare in alcun modo. Più corretta dunque per questa forma di necessità la già ricordata spiegazione offerta da Cicerone e da Agostino, che le assegnano l'attributo di 'semplice' e la illustrano con un esempio immediatamente comprensibile: l'inesorabile condizione umana per cui tutti dobbiamo morire, un fatto «cuius contrarium est neminem perpetuo vivere posse»¹³⁰.

È peraltro lo stesso Bartolo (ricorda ancora Menochio, quasi ad attenuare la

¹²⁷ È appena il caso di osservare che con queste parole di Bartolo tutta la prima parte del trattato di Menochio sembra chiudersi lì dove si era aperta, con un ampio chiasmo. Quella proposta da Bartolo è infatti una definizione vicinissima a quanto, ricercando l'etimologia del termine, asservivano Mariano Socini e Pardoux Duprat, parole che il trattatista ha collocato in apertura della sua rassegna sulle possibili classificazioni della necessità (*supra*, testo corrispondente a nota 55).

¹²⁸ In quella Novella, secondo Bartolo come riletto da Menochio, «constat, dum iussit, in dicta poena, illos cogi iudicare sic». Menochio, *De necessitate*, f. 6v e cfr. Bartolo da Sassoferato, comm ad. Coll. IX, tit. X, in *Commentaria super Authenticis*, Lugduni, excudebat Thomas Bertellus, 1547, *Ut differentes iudices*, f. 58v.

¹²⁹ Il riferimento qui è ad un passo in cui il giurista marchigiano afferma la nullità dei contratti stipulati dai sudditi col tiranno equiparandoli a quelli conclusi da un carcerato: Bartolo da Sassoferato, *Tractatus de tyrannia*, in *Consilia, Quaestiones et Tractatus*, Augustae Taurinorum, Compagnia della stampa, 1589, n. 20, f. 145r. Su quest'opera di Bartolo, frequentatissima dalla storiografia, basti qui il rinvio agli studi di Quaglioni 1983; Quaglioni 2014, con gli altri saggi del volume Zorzi (ed.), 2014; Quaglioni, 2017; Quaglioni, 2020 e Crinella (ed.), 2020.

¹³⁰ Vale la pena di riportare per intero il brano: «Exemplum hoc quo usus Bart. non satis convenit cum facile evenire possit quod iudex sic iussus valeat se iustis de causis excusare, cum tamen vera necessitas evitari nullo modo possit. Rectius itaque dicendum est, necessitatem veram seu praecisam esse illam quam simplicem appellant Cicero in lib.2 de inventione, Divus Augustinus et supra commemorati; omnes mori debere cuius contrarium est neminem perpetuo vivere posse» (Menochio, *De necessitate*, f. 6v).

portata del dissenso appena espresso) in un diverso passo dei suoi commentari, ad individuare come rispondente al concetto di «necessarium», in questa accezione, ciò il cui contrario è impossibile¹³¹.

Per raffronto con quella vera, semplice, o precisa, la necessità «causativa» è descritta da Bartolo, nel già citato commento al Codice, come quella di chi è costretto a fare qualcosa «ne grave aliquod sentiat detrimentum»¹³²; il trattatista moderno, anche in questo caso, tuttavia, preferisce la chiarificazione proposta

¹³¹ «necessarium illud esse dicimus cuius contrarium est impossibile ut scriptum reliquit Bartol. in l. obtinuit ff de conditio. et demonstrat.» (Menochio, *De necessitate*, ff. 6v-7r). Cfr. Bartolo da Sassoferato, comm. ad. D 35.1.3, in *Super secunda Infor[tiati] expolita commentaria*, Venetiis, per Baptistarum de Tortiis, 1526, *De condictionibus et demonstrationibus*, l. *Obtinuit*, f. 130v. Anche in questo caso, naturalmente, Menochio ricorda che il pensiero di Bartolo è seguito da vari altri autori: Girolamo Bottigella, in un'altra *repetitio* su un passo del Digesto (Girolamo Bottigella, *Repetitio super l. impossibilis ff. De verborum obligationibus*, in *Repetitionum seu Commentariorum in varia iurisconsultorum responsa Volumen sextum*, Lugduni, Apud Hugonem a Porta et Antonium Vincentium, 1553, n. 9, f. 369v); Jean Lemoine nel suo commentario al *Liber Sextus* (Jean Lemoine, comm. ad VI 5.11.2, *In Sextum Librum Decretalium dilucida commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1585, c. *Solet* n. 6, f. 366r) e Tommaso Canani in una *repetitio* sul proemio del *Decretum* (Tommaso Canani, *Repetitio doctissima in prohemium Decreti in Repetitionum in Universas fere Iuris Canonicas partes volumina sex, Primum Volumen Omnes Decreti repetitiones complectens*, Venetiis, Apud Iuntas, 1587, n. 453, f. 21r) oltre ad alcuni *consilia* di Federico Scotti. Egli stesso – ricorda – ha adottato la stessa indicazione nel *De praesumptionibus* (Menochio, *De praesumptionibus*, lib. 4, *praesumpt.* 78 n. 55, p. 221).

¹³² L'esempio è nuovamente riferito alla posizione di un giudice: «iudex hac premitur necessitate – si spiega – ut de causa cognoscat, et iuxtam sententiam ferat ne alioqui teneatur pro quo erat iudicandum, ad damna, et interesse» (Menochio, *De necessitate*, f. 7r, e cfr. Bartolo da Sassoferato, comm. ad C 7.43.1, in *Commentaria in secundam Codicis, Quomodo et quando iudex*, l. 1, n. 5, f. 71r; in modo simile anche Baldo degli Ubaldi, comm. ad C 6.1.5, in *Commentaria in Sextum Codicis Librum*, Venetiis, Apud Iuntas, 1599, *De servis fugitivis*, l. *Mancipia*, nn. 1 e 2, f. 7v e, in altro modo Guillaume Budè, ad D 50.4.18.14, in *Altera aeditio annotationum in Pandectas*, Parisiis, Badios, 1524, *De munieribus et honoribus*, l. ult. §. *Iudicandi*, f. 50v; nonché Duprat, nel già citato *Lexicon* alla voce *necessitas supra*, nota 55). Lo stesso Bartolo ed altri ricorrono però anche a ulteriori casi ed esempi per descrivere il concetto, definendo ad esempio necessità causativa quella che induce un socio a chiedere la divisione dei beni «ne ex mala socii administratione detrimentum sentiat» (Bartolo da Sassoferato, comm. ad D 10.2.29, in *Commentaria in primam Digesti veteris partem*, Lugduni, excudebat Thomas Bertellus, 1547, *Familiae erciscundae l. Res que pignori [rectius Si pignori res]*, n. 5 f. 217r) e di cui Menochio segnala si occuperà ampiamente nel corrispondente privilegio: il numero del privilegio è ancora da inserire e per questo nel manoscritto è lasciato uno spazio vuoto (Menochio, *De necessitate*, f. 7r). Un altro caso ancora, cui ricorre in un suo *consilium* Giovanni d'Anagni è quello della vedova che, passando a seconde nozze, deve chiedere un tutore per il figlio (Giovanni d'Anagni, *Consilia*, Venetiis, Ad signum iurisconsulti, 1576, cons. 101, n. 2, ff. 229v-230r).

da un'altra insuperata *auctoritas*, quella di Accursio. La *magna glossa*, infatti, illustra la necessità causativa in modo più preciso, definendola come ciò che qualcuno è tenuto a fare per conseguire una qualche utilità o «*commodum*», e la esemplifica attraverso la figura del legatario che, proprio «*necessitate causativa*», deve prestare la cauzione muciana¹³³ per poter entrare in possesso del legato condizionale lasciatogli¹³⁴.

Come è ovvio, anche la Glossa è ripresa e seguita da numerosi giuristi successivi¹³⁵, ma Menochio sembra apprezzare particolarmente la spiegazione accursiana anche perché gli appare perfettamente coerente con la descrizione della necessità causativa come collegata ad una utilità o ad un fine, presente in alcuni passi di Tommaso ed Antonino di cui ha già riferito¹³⁶.

¹³³ L'istituto, usatissimo anche nel diritto medievale, venne ideato da Quinto Mucio Scevola per consentire al beneficiario di un legato sottoposto a condizione potestativa negativa di riceverlo, senza che la disposizione testamentaria fosse vanificata da una sospensione potenzialmente indefinita. Consiste quindi nella promessa del beneficiario, che «si impegna, per il caso in cui tenesse il comportamento determinante il mancato verificarsi della condizione stessa, nei confronti di soggetto a ciò interessato, a restituire quanto acquista in conseguenza della disposizione condizionata, cui è riconosciuta efficacia immediata» (Burdese, 1977, p. 347). I casi più tipici di applicazione, ampliatisi fin dall'età classica e giustinianea anche a condizioni 'miste' e non solo potestative in senso stretto, sono, ad esempio, la condizione *Si non nupserit* imposta alla vedova o altri obblighi di non fare (*Si servum non manumiserit; Si a liberis non discesserit*, e così via). Oltre a Burdese, 1977 ed alla bibliografia ivi indicata, cfr. assai più di recente, con una ricostruzione del dibattito storiografico, Galgano, 2016 e Galgano, 2023.

¹³⁴ Riportiamo anche questo passo per esteso: «Rectius forte scripsit Accursius in l. Muciane in glo. 1. ff. de cond. et demonstr. [cfr. gl. *necessitas*, ad D 35.1.7, *De condictionibus et demonstrationibus*, l. *Mucianae*] necessitatem causativam dici illam qua quis tenetur aliquid facere, ut aliquam utilitatem et commodum consequatur, sicuti legatarius necessitate causativa cogitur praestare cautionem Mucianam ut consequatur legatum sibi relictum, sub condicione illa ne aliquid faciat» (Menochio, *De necessitate*, f. 7r).

¹³⁵ Menochio cita la già richiamata *repetitio* di Gerolamo Bottigella (*Repetitio super l. Quidam extimavertunt*, n. 9, f. 79v); il commentario al *Decretum* dell'Arcidiacono, ed un'altra *repetitio* canonistica del pavese Bosco (o Bosio) de Codecà (Bosco de Codecà, *Repetitio in Rubricam De iudiciis*, in *Repetitionum in iure canonico ad II Decretalium librum Volumen tertium*, Coloniae Agrippinae, Sumptibus Ioannis Gymnici, sub Monocerote, 1618, n. 81, p. 16. Cfr. Lupano, 2013, p. 1013).

¹³⁶ Vedi supra testo e nota 89. Menochio completa questo passaggio asserendo che si può parlare di questo tipo di necessità come quella che sussiste «quando res sine aliquo non potest consistere» secondo quanto affermano Marco Antonio Bardo (XVI sec., cfr. Mazzucchelli, 1758, pp. 338-339) e Troilo Malvezzi (1432-1495, vedi Tamba, 2007), che così interpretano alcuni passi del *Corpus Iuris*, e cioè D 23.1.6, «l. oratio, ff. de sponsal» ed altri [qui il manoscritto presenta alcune discrepanze: è infatti indicata la sigla «ff.», seguita da «de iudiciis», cancellato e sostituito da «de iurisd omn iud»: non è però chiaro, essendo indicata la legge solo con il n. 2, se si stia richiamando C 3.13.2 o, più probabilmente, nonostante la cancellatura, D.5.1.2] e del *Liber Extra* ed in particolare

La necessità caratterizzata da ragioni di onestà o «verecundia» è facilmente spiegata e descritta come la condizione in cui si trova chi si sente obbligato a fare od omettere qualcosa appunto sotto la pressione di questi sentimenti¹³⁷. È però un concetto discusso in dottrina poiché non pochi tra i giuristi negano che possa parlarsi in questi casi di vera e propria *necessitas* e preferiscono parlare più in generale di atti compiuti «coacte» anziché «sponte»¹³⁸.

Gli esempi reperibili nelle fonti e nella riflessione dei *doctores* sono molteplici e ad essi Menochio ritiene utile dar spazio anche in questa parte generale.

Una prima situazione è descritta dallo stesso testo giustinianeo, laddove si fa riferimento al fideiussore che paga il dovuto al creditore spinto dal suo senso dell'onore¹³⁹.

Un altro vivido caso, formulato specialmente dai canonisti, ma ricorrente anche nella pratica, in consulenze e decisioni, è tratto dalle prassi e dagli usi matrimoniali: ci si chiede infatti se ornamenti personali e «iocalia», inviati dal futuro marito alla sposa, possono considerarsi donazione, quando l'invio di questi doni è di fatto imposto da consuetudini locali, a pena di disonore, e quindi compiuto sotto l'urgenza della necessità¹⁴⁰.

X 1.29.5 «De off. deleg c. Praeterea» (cfr. Marco Antonio Bardo, *Tractatus de tempore utili, et continuo*, Venetiis, Vincentius Luchinus Bibliopola Romanus excudebat, 1563, cap. 16, n. 6, f. 157r; Troilo Malvezzi, *Tractatus non infestivus De sanctorum canonizatione*, in *Tractatus Universi Iuris*, XIV, Venetiis, Apud Franciscum Zilettum, 1584, f. 102vb). Menochio, *De necessitate*, f. 7v.

¹³⁷ Così la spiega ancora Bartolo, nel più volte citato commento ed altrove (Bartolo da Sassoferato, comm. ad C 7.43.1, in *Commentaria in secundam Codicis, Quomodo et quando iudex*, I. 1, n. 5, f. 71r e Bartolo da Sassoferato, comm. ad D 34.1.8, in *Commentaria. Tomus IV. In secundam Infortiati Partem*, Venetiis, Apud Iuntas, 1590, *De alimentis vel cibariis legatis*, I. *Pecuniae*, n. 5 (in fine), f. 83r). Riprende questa linea Federico Scotti, in svariati *consilia*, e la conferma anche la dottrina non italiana, rappresentata in questo caso dal tedesco Hartmann Pistoris, *Quaestionum iuris tam Romani, quam Saxonici Libri Quatuor*, Lipsiae, Typis et sumptibus Henningi Grosii senior Bibliopol. 1621, Lib. 1, *quaestio* 49, n. 27, pp. 370-371.

¹³⁸ Tra questi Rolando dalla Valle (1503 ca- 1575, cfr. Dezza, 2013): Rolando dalla Valle, *Consilia sive Responsa Volumen primum*, Lugduni, Apud Claudium Ravot, 1573, cons. 10, n. 14, p. 81 e Aimone Cravetta su cui vedi infra, testo corrispondente a nota 143.

¹³⁹ Menochio si riferisce a D 17.1.48, *Mandati*, I. *Quintus Mucius*: «fideiussor hac necessitate verecundiae et honestatis compellitur solvere creditorū cui fideiussit, quod debetur». Se ne fa interprete, aggiunge poi, anche André Tiraqueau in un suo studio in materia di retratto: André Tiraqueau, *De utroque retractu, municipali et conventionali Commentarii duo*, Lugduni, Apud Guliel. Rovillium, 1560, *De retracto municipali*, §. 1 glossa 18, n. 63, p. 281 (Menochio, *De necessitate*, f. 7v).

¹⁴⁰ Molti autori, proprio partendo dalla constatazione che usi di questo genere sono radicati e diffusi, tanto da costituire in qualche modo una norma, escludono che possano qualificarsi donazioni affermando espressamente che vi si applica il principio per cui «in necessitatibus nemo liberalis existit»: così dice, parlando di una consuetudine diffusa

È ancora Bartolo a citare, quale ulteriore esempio di questo tipo di necessità, la regola che impone un limite all'agire del principe «necessitate quadam honestatis», ancorchè questi sia «legibus solutus» come sancito nel *Corpus Iuris* (D 1.3.31)¹⁴¹, secondo una linea interpretativa confermatasi nel tempo¹⁴².

Un'altra ipotesi, che Menochio sembra sentire più vicina ed in qualche modo attuale, poiché tocca un fenomeno ampiamente diffuso anche nella Lombardia spagnola di fine Cinquecento¹⁴³, è esposta più diffusamente da Aimone Cravetta nel suo trattato *De antiquitate*¹⁴⁴. Al centro dell'analisi è la delicata questione

ampiamente nella penisola iberica Juan López de Vivero (Juan López de Palacios Rubios, 1450-1524), *Repetitio rubricae et cap. per vestras, de donationibus inter virum et uxorem*, Lugduni, Sumptibus Philippi Tinghi florentini, 1586, § 6, n. 8 ss., p. 10 (Menochio lo cita con precisione come «Lupo in rub Extra de donationibus inter virum et uxorem» sull'autore cfr. Barrientos Grandon). Pietro d'Ancarano (1350-1415, cfr. Cortese-Pennington, 2013) lo aveva asserito, similmente, in un suo *consilium* (Pietro d'Ancarano, *Consilia sive iuris Responsa*, Venetiis, Apud Nicolaum Bevilaquam, 1568, cons. 181, nn. 2-3, f. 92v) e così Pier Filippo della Cornia (Pier Filippo della Cornia, *Consiliorum sive responsorum volumen primum*, cons. 81, n. 5, vers. *Non obstantibus*, f. 93v). La linea è confermata infine anche da una *decisio* napoletana tra quelle raccolte da Matteo d'Afflitto (*Decisiones Sacri Consilii Neapolitani a dn. Matthaeo de Afflictis*, Venetiis, Apud Hieronymum Cavalcalupum 1564, Decisio 315, n. 9, f. 308v). cfr. per tutte le citazioni Menochio, *De necessitate*, f. 8r.

¹⁴¹ Il grande commentatore espone il concetto nello spiegare, in un altro passaggio del *Digestum Vetus*, la l. *Imperium*, il significato e la portata del termine «merum imperium»: Bartolo da Sassoferato, comm. ad D 2.1.3, *Commentaria in primam Digesti veteris, De iurisdictione* [nel manoscritto di Menochio si legge tuttavia «de iurisd. omn. iud.»] poiché così è denominato il titolo nelle edizioni medievali e moderne del Digesto], l. *Imperium*, n. 6, f. 55r.

¹⁴² Lo testimonia, secondo Menochio, quanto scrive Gianfrancesco Sannazzari della Ripa (1480 ca- 1353; Ascheri, 2013) ragionando a partire da uno dei primi titoli del *Liber Extra*, il titolo *De constitutionibus* (X 1.2): Gianfrancesco Sannazzari della Ripa, *Interpretationum et responsorum libri tres*, Avenione 1527, *De constitutionibus*, n. 17, f. 3r. Su questo tema nella dottrina giuridica tra medioevo ed età moderna cfr. Cortese, 1964 (rist. 2020), *ad indicem*, e Quaglioni, 1994.

¹⁴³ Sul tema della remissione e della grazia, in ambito lombardo, rimane fondamentale lo studio di Massetto, 1994. Per un quadro storiografico sulle paci private e sulle forme alternative di giustizia, specialmente nobiliare, in età moderna si tengano presenti, ad esempio, Niccoli, 1999; Bellabarba, 2001, pp. 189-213; Cavina, 2001, pp. 119 ss; Tavilla, 2001, pp. 285 ss.; Cavina, 2003; Cavina, 2005; Niccoli, 2007, specie pp. 25 ss.; Edigati, 2008; Cavina, 2009, pp. 63-70; Cavina, 2012, pp. 73-90, con la bibliografia ivi richiamata.

¹⁴⁴ Come sempre quando si tratta di testi che maneggia abitualmente, la citazione di Menochio è molto precisa. Il passo che gli interessa è contenuto «in quarta parte principali, in prima particula quae incipit Videmus n. 40». Aimone Cravetta, *Tractatus de antiquitate temporis*, Lugduni, Apud haeredes Iacobi Giuntae, 1550, f. 135v. È lo stesso Cravetta a citare anche altri autori dai quali trae l'esempio e che a sua volta Menochio indica come conformi: Jean Faure (+1340ca) e l'Aretino (+1461, cfr. Maffei, 1999 e Maffei, 2013) nel commento all'ultimo paragrafo delle istituzioni (Jean Faure de Roussines, comm

della pace privata e degli elementi che possono condurre all'abbandono del processo penale. La remissione dell'«iniuria», spiega Cravetta, non può dedursi dal fatto che l'offeso, trovandosi in chiesa, abbia accettato di scambiare il bacio della pace con l'offensore. È infatti un gesto al quale non ci si può sottrarre «salva honestate» e che fa quindi giudicare come necessitato l'agire dell'ingiuriato¹⁴⁵.

A conferma del peso che attribuisce nella pratica a questa figura di necessità, il nostro autore si sofferma ancora su una varietà di situazioni contemplate dalla dottrina: al caso dell'infermo che faccia una donazione al medico, o dell'accusato che si comporti allo stesso modo verso il notaio¹⁴⁶, aggiunge la situazione di grave imbarazzo in cui si possono trovare le donne, chiamate dal loro signore feudale «ut eant in eius domo ad tripudia ad quae honeste nequeunt accedere». I giuristi ergono a loro protezione una solida barriera, affermando in coro che «non incidunt in penam inobedientiae cum eas excuset necessitates ab honestate causata»¹⁴⁷.

ad Inst. 4.4, *In quatuor Institutionum libros commentaria*, Venetiis, ex officina Dominici Farrei, 1582, *De iniuriis* §. In summa, n. 1, f.113v e Angelo Gambiglioni, comm. ad Inst. 4.4, *In quatuor Institutionum Iustiniani libros Commentaria*, Venetiis, Apud Sessas, 1609, *De iniuriis* §. In summa, n. 2, f. 198r) e aggiunge quanto scrive Etienne Aufré (†1511), *Decisiones materiarum quotidianarum et quae quotidie in practica obveniunt in capella sedis archiepiscopalae Tholosae decisae*, Lugduni, in officina Antonii du Ry, 1527, *quaestio* 233, f. 83r.

¹⁴⁵ Riprendendo quasi alla lettera le parole del collega piemontese, così scrive Menochio: «si iniuriam passus recipiat iniuriantem ad osculum pacis in ecclesia quod salva honestate recusare non poterat, ex tali osculo non censemur remisisse iniuriam, quia dicitur id coacte fecisse cogente sua honestate» (Menochio, *De necessitate*, f. 8r).

¹⁴⁶ Io asserisce Felino Sandei (1444-1503; Montorzi, 2013): Felino Sandei, comm. ad X 5.12.19, *Commentariorum in Decretalium Libros V pars tertia*, Basileae, ex officina frobeniana, 1567, *De homicidio c. Tua nos*, col. 1152, e lo ripete Gaspar Vallasco nel già citato studio sulla *I. imperium* sopra richiamata: Vallasco, *Copiosa ac perutilis repetitio*, n. 60, col. 16.

¹⁴⁷ La lista delle *auctoritates* per questa fattispecie è particolarmente ampia e comprende Baldo degli Ubaldi, comm. ad C 6.3.11, *In Sextum Codicis Librum Commentaria, De operis libertorum*, I. *Quod ex liberta* n. 2, f. 23r; Filippo Decio (1454-1535, Mazzacane, 1987 e di Renzo Villata, 2013a), comm ad X 1.2., *Super Decretalibus*, Lugduni, Petrus Fradin excudebat, 1564, *De constitutionibus*, f. 8r; Iacopino da Sangiorgio (XV sec. Vallauri, 1845, p. 85), *Tractatus aureus et practica perutilis totus et singularis de homagiis*, in *Tractatus Universi Iuris*, X, pars 2, Venetiis, Apud Franciscum Zilettum, 1584, ff. 172v-179v, in fine; Gerolamo Cagnolo (1491-1551, Mazzacane, 1973 e 2013), *Repetitio in leges quibus est titulus de origine iuris*, in Id., *Septem repetitiones* I. 2 §. Et cum placuisse, n. 373, f. 32r; il già citato passaggio di Cravetta (Cravetta, *Tractatus de antiquitate temporis*, n. 40, f. 135v) e Camillo Gallini, *De verborum significazione Libri X*, Venetiis, Apud Io. Bapt. Somascum, 1582, lib 7 cap. 32 n. 8, f. 186r. Menochio avverte inoltre che ne aggiungerà altre: «et ad rem alia dicam infra in privilegio huius necessitatis causata ab honestate» (Menochio, *De necessitate*, f. 8rv).

Si muovono su questo percorso logico tutte le asserzioni dei giuristi che assimilano e talora confondono con quella di necessità le nozioni di «*honestas et commoditas*»¹⁴⁸ o anche di nobiltà¹⁴⁹.

L'unico limite invalicabile sembra perciò rappresentato dai più atroci tra i delitti: «*Non excusata tamen necessitas haec ab homicidio et parricidio*»¹⁵⁰.

A chiudere l'ampia rassegna di *divisiones*, vi è infine quella che scinde la necessità in tre specie: «*nempe fatalem, naturalem et data opera*», proposta da Baldo (1327-1400) in un suo *consilium*¹⁵¹ e seguita da una molteplicità di

¹⁴⁸ Si tratta di una prassi linguistica che, secondo Menochio, si può far risalire alla glossa ordinaria al *Decretum* («*glo. ult cap 1.21. q. 4*»: *glo. Necessitatem*, in *Decretum d. Gratiani*, Lugduni, cum privilegio Regis, 1559, *Causa XXI, quaestio 4*, c. *Omnis iactantia*, p. 811) ma che si è confermata nel tempo. Lo attestano tra gli altri il più volte citato *consilium* di Signorolo, che pone però la questione in termini dubitativi e propende chiaramente per una differenza di significato (Signorolo degli Omodei, *Consilia*, cons. 148 n. 3, f. 108r: il punto è rubricato in questa edizione «*necessitas et commoditas quomodo differant*» e nel testo leggiamo «*necessitas et commoditas differunt quia necessarium fieri debet etiam si habeat fieri cum difficultate et etiam si sine ipsa non possit fieri [...] sed commode sit quod sine difficultate fit*»), e in età moderna Giasone del Maino (1435-1519, Santi, 2006; di Renzo Villata, 2013b: Giasone del Maino, comm. ad D 24.3.1, *In Primam Infortiati Partem Commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1575, *Soluto matrimonio* l. 1 nn. 44 e 45, f. 6v) e Giovan Tommaso Minadoi (1505-1555, Del Bagno, 2013: Giovan Tommaso Minadoi, *Tractatus, Consilia, Decisiones, Repetitiones et Commentaria*, Venetiis, Sumptibus Ioannis Leonardi Caepollarii, Bibliopolae Neapolitani, 1591, *Repetitio Constitutionis Regni. In aliquibus, De successione filiorum Comitum et Baronum*, 7° notab. n. 17, p. 145).

¹⁴⁹ Le autorità di riferimento in questo caso sono tutte canonistiche: Felino Sandei (Felino Sandei, comm. ad X 1.2.6, *Operum Felini Sandei prima pars. In quinque libros decretalium commentaria*, Lugduni, Gryphius, 1535, *De constitutionibus*, c. *Cum omnes* col. 11 n 5, f. 18r), la Glossa alle Clementine (Clem 3.15, *De baptismo et eius effecto*, glo. *Necessitas*); le annotazioni sullo stesso passo di Francesco Zabarella (1360-1407, Girsengoh, 2013; Valsecchi, 2020: Francesco Zabarella, comm. ad Clem 3.15, *Commentaria in Clementinarum volumen*, Lugduni, per Iacobum Mareschal, 1513, *De baptismo et eius effecto*, «*in quinto nota*», f. 123r) e quelle attribuite a Bonifacio Vitalini (Bonifacio Vitalini, comm. ad Clem 3.15, *Lectura plus quam aurea ... super Constitutionibus Clementis papae Quinti*, Sartieres 1522, *De baptismo et eius effecto*, n. 14, f. 174v). Per la corretta attribuzione di quest'opera e la reale identità dell'autore cfr. Maffei, 1995, pp. 145*-157* e pp. 533*-534*, nonché da ultimo Maffei, 2020).

¹⁵⁰ A conferma della dimensione europea della sua cultura giuridica, Menochio cita qui, con la grafia ‘polacca’ del suo nome, allora la più diffusa (Petrus Royzius) un’opera dell’umanista e giurista spagnolo Pedro Ruiz de Moros (+1548), e cioè la raccolta delle *Decisiones* del Sacro Auditorio lituano (Pedro Ruiz de Moros, *Decisiones Petri Royzii Maurei Alcagnicensis regii iurisconsulti de rebus in Sacro Auditorio lituanico ex appellatione iudicatis*, Cracoviae, Excudebat Matthæus Siebeneycher, 1563, *decisio tertia*, n. 222, p. 184). Vita ed opere del singolare personaggio sono descritte in Krucziewicz 1900.

¹⁵¹ Il parere, citato da Menochio con grande precisione sia attraverso il numero, sia con le parole dell’*incipit*, è interamente incentrato sul concetto di necessità, a partire dalla

autori e di fonti, come le *Decisiones* bordolesi raccolte da Nicolas Bohier (1469-1539)¹⁵², il ‘solito’ parere di Cravetta¹⁵³ ed altri¹⁵⁴, tra cui lo stesso Menochio nel *De arbitrariis*¹⁵⁵.

La necessità fatale, secondo questa lettura, è quella «que fato et casu evenit», come quando qualcuno incappa nei briganti («latrones») o in altri casi simili¹⁵⁶, sui quali la capacità decisionale e progettuale dell'uomo non può avere alcuna influenza. Così descritta però, osserva Menochio, questa necessità ‘fatale’ non è altro che quella che altri autori, con termine forse più chiaro ed appropriato, hanno definito, come si è visto, «absoluta»¹⁵⁷ o inevitabile¹⁵⁸, perché «ab omni

questione, centrale per tutti i giuristi, ancor più in età moderna, dell'alienabilità di beni fedecommissari: Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum volumen secundum*, Venetiis, Apud Haeredes Alexandri Pagani, 1609, cons. 20. Incipit. *Quid importent ista verba*, ff. 5rv.

¹⁵² Nicolas Bohier, *Decisiones burdegalenses*, Lugduni, in officina Hugonis a Porta, sumptibus I. d et S. Girard, 1603, *decisio - quaestio* 44, n. 27, p. 107.

¹⁵³ Cravetta, *Responsum Millesimum*, n. 94, p. 107.

¹⁵⁴ Si richiamano qui la già citata *decisio* piemonete, (Cacherano d'Osasco, *Decisiones sacri senatus pedemontani*, *decisio* 167, n. 5, f. 307r) e analogamente la già utilizzata *solutio* di de Pretis (Simone de Pretis, *De interpretatione ultimarum voluntatum*, liber I, *solutio* 12, n. 9, f. 72v).

¹⁵⁵ «Ego ipse scripsi in commentariis de arbitrariis iudicum lib 2 cap. 182 n. 20 vers. tertia est divisio, quo in loco addido quartam, quam appellavi legalem tamquam a legis dispositione provenientem et quam praecisam dixit Cravetta in dicto cons. 1000 in primo Corolario n. 3 in fine et n 4 in fine» (Menochio, *De necessitate*, ff. 8v-9r e Cravetta, *Responsum Millesimum*, *Corolarium sive responsum secundum*, nn. 3-4 p. 61).

¹⁵⁶ L'autore anticipa qui che nella parte sui *privilegia* fornirà molti esempi («Exempla multa referam infra in privil.») ma non esita ad accennare ad altri luoghi e casi utili, come quelli riportati da de Pretis (che al n. 22 indica «quod pater necesse habet dispositione legis dotare filiam» e al n. 14 riferisce invece «de alienatione prohibita a testatore») o quello descritto da Camillo Gallini nel suo *De verborum significatione* (Camillo Gallini, *De verborum significatione libri X*, Venetiis, Apud I. Bapt. Somascum, 1582, lib. 10, cap 32 n 82, f. 303v). Menochio, *De necessitate*, f. 9r.

¹⁵⁷ Scrive il trattatista che «recte fatalis necessitas appellatur et quam absolutam necessitatem esse ob id dixit Maioragius supra citatus quod humano consilio immutari non potest [Maioragius, *Commentarius in dialogum De partitione oratoria*, f. 139v, vedi supra, nota 75] sic et Aristoteles in libro de Mundo in fine scriptum reliquit necessitatem esse immobilem statum, idest fatum [Menochio potrebbe aver letto l'edizione umanistica curata da Budè: Aristotele, *De mundo ad Alexandrum Macedoniae regem*, *Guglielmo Budeo interprete*, Lutetiae, ex officina Michaëlis Vasconani, via Iacobaea ad insigne fontis, 1553, f. 16rv]. Et idem ipsemet Aristoteles scripsit in lib 5 cap 5 Metaphisiis in principio et in fine [su questi passaggi vedi supra, note 59 ss.]» (Menochio, *De necessitate*, f. 9r).

¹⁵⁸ Il termine è usato da Torquemada in almeno due passi che Menochio richiama: Torquemada, comm. ad Distinctio 50 c. 31, *In Gratiani Decretorum primam*, c. *De his*, n. 2, f. 402r e Juan de Torquemada, comm. ad *De consecrat. Distinctio 1*, c. 8, *In tractatum de consecratione doctissimi commentarii*, *Tomus quartus*, Venetiis, Apud haeredes

voluntate abstracta» e che quindi «omnino et semper excusat et semper est privilegiata»¹⁵⁹.

Necessità naturale sarebbe invece, in questa prospettiva, quella determinata dalla natura stessa, come il bisogno di nutrirsi e dissetarsi, coprirsi con vesti, ma anche (con un piccolo elenco che rivela un mondo intero) «servitores habere, domum ruinosam reparare, agros colere, indictas collectas, gabellas et tributa solvere»¹⁶⁰.

La terza specie è infine rappresentata dalla necessità definita «data opera» o «culpabilis», provocata dalle scelte personali e dallo stile di vita della persona che «laute et prodigaliter vivendo», perde i propri beni, manda in rovina la sua casa e si ritrova in povertà¹⁶¹. A ben guardare, tuttavia, al nostro autore, che ha ormai ben sviluppato la questione, quest'ultima non pare si possa propriamente considerare una specie, quanto piuttosto un «casus per quem quis in naturalem vel fatalem necessitatem incidit» e si potrebbe persino mettere in dubbio che si possa parlare di necessità¹⁶².

Si apre qui infatti l'immensa questione dirimente se, in presenza di scelte e di comportamenti volontari e colpevoli, si possa ipotizzare la presenza della necessità come scusante, limitando l'inescusabilità al solo caso di vere e proprie azioni premeditate e preordinate, o se anche la colpa sia già sufficiente a impedire l'esenzione di responsabilità¹⁶³. Menochio ricorda di aver già affrontato

Hieronymi Scoti, 1578, c.1 n. 6, p. 6.

¹⁵⁹ Così «docuit Corneus in I.cum non voluntatis n 3 C quomodo et quando iudex»: Pier Filippo della Cornia, comm. ad C 7.43.10, *In secundam Codicis partem commentarius*, Lugduni, Apud haeredes Iacobi Iuntae, 1553, *Quomodo et quando iudex*, I. Cum non voluntatis, n. 3, f. 286v.

¹⁶⁰ Oltre a Baldo, nel già citato commentario, al consueto *consilium* 1000 di Cravetta ed al passo di Gallini pure appena citato, «quos secutus sum in dicto casu 182 n. 25», Menochio precisa che altri «dicemus infra». Ai riferimenti più strettamente giuridici, ricorda ancora l'autore, si può sempre aggiungere Aristotele «in dicto lib. 5 metaph, cap. 5 in principio, qui censuit necessarium dici, sine quo vivere non contigit, sicut alimentum animali est necessarium, si quidem absque eo vivere non potest» (Menochio, *De necessitate*, f. 9v).

¹⁶¹ Menochio usa qui scientemente l'endiadi «pauper et inops», per meglio chiarire a quale condizione umana si riferisce. La semplice *paupertas* infatti difficilmente potrebbe catalogarsi come necessità. Come riferimenti valgano «Baldus et alii supra commemorati» (Menochio, *De necessitate*, f. 9v).

¹⁶² Facendo notare che «Utcumque tamen sit hec necessitas iusta non est, sed in excusabilis regularites cum illius adscribendum sit culpae qui in eam se coniecit», Menochio richiama qui innanzi tutto direttamente le fonti giustinianee: D 2.8.7.1 («I. si fideiuss § si necessaria ff. qui satisd. ») con la relativa Glossa, D 2.11.2.8 («I. 2 § si quis tamen ff. si quis cautio») e D 4.2.21 («I. si mulier ff. quod metus causa»). Vi aggiunge diversi *consilia*, commentari canonistici e civilistici e trattati vari (Menochio, *De necessitate*, ff. 9v-10r).

¹⁶³ Questo diverso caso «quando culpa non fuit ad casum praemeditata, et ordinata», è descritto da Menochio raccontando di un giovane scioperato che forse è figura assai reale e persino diffusa. I guai possono accadere infatti «adolescenti qui iuvenili calore

il tema nel più volte richiamato caso 182 del *De arbitrariis*, con ampio corredo di *auctoritates*. Sono argomentazioni che reputa ancora pienamente convincenti ed alle quali quindi rinvia sbrigativamente.

4. Dalla teoria alla pratica: le tracce di lavoro di un maestro dello ius commune

La risposta più ampia ed accurata al quesito «An et quando necessitas hec excuset», sarà fornita nella seconda parte del trattato, destinata all'analisi dei *privilegia*.

Per orientarsi nel fitto reticolo delle situazioni da esaminare, e fornire al proprio lettore una guida sicura, Menochio, in chiusura di questa ricchissima parte introduttiva, delinea, sempre con l'ausilio di un vasto corredo di citazioni e rimandi, i requisiti che devono sussistere perché in presenza di uno stato di necessità scatti la disciplina privilegiata. Le condizioni da vagliare, spiega perciò, sono cinque: che la necessità sia evidente e chiara; che al disponente «sit permissa potestas»; che «in causam necessariam non sit superflua quantitas»; che vi sia opportunità di luogo e tempo, ed infine che si possa escludere nettamente la sussistenza di frodi¹⁶⁴.

La lunga introduzione di taglio sistematizzante, e che, come si è visto, fa ampio ricorso anche a categorie filosofiche, teologiche ed etiche, lunghi dall'essere fuori posto in un'opera destinata ad essere maneggiata da operatori del diritto immersi nell'attività pratica, risponde chiaramente a un preciso disegno, che anche il confronto con opere di analoghe impostazioni consente di cogliere.

Lo scopo primario che l'esperto giurista pavese assegna a questo complesso susseguirsi di categorie e sottocategorie, di sfumature e di sfere d'influenza a tratti spiazzante, è, oltre la prima superficiale apparenza, eminentemente pratico e svolge appieno la sua funzione di indispensabile introduzione all'analisi delle centinaia di casi pratici che, ad opera completata, avrebbero fornito una

non cogitans de crastino, multa luxu et alea profudit credens alia sibi superesse debere». Con questa fiduciosa convinzione, questo giovane uomo «vixit multos annos numerosam procreavit prolem multa impedere oportebat; nihil lucrabatur utpote cuius vis artis ignarus quibus factum est, ut gravi aere alieno gravatus carceri mancipatus fuerit» o addirittura, come pure accade, «homicidium perpetraverit a cuius poena ut liberetur nesse esset alienare bona alias inalienabilia». In simili situazioni, di cui l'autore si è già occupato nel citato punto del *De arbitrariis*, è opportuno soccorrere il malcapitato «pietatis gratia permodum elemosynem et gratuiti auxilii», «Non tamen necessitas hec tribuit privilegium et facultatem ut libere et absolute alienare possit» (Menochio, *De necessitate*, f. 10rv).

¹⁶⁴ Menochio, *De necessitate*, f. 11rv. La descrizione accurata dei cinque requisiti occupa ancora uno spazio piuttosto ampio del trattato, ff. 12-15, ma già qui si intravede il carattere incompleto del testo, che presenta cancellature e righe vuote.

formidabile attrezzatura tecnica¹⁶⁵.

Ad un lettore che non può essere se non un giurista, come lui ancora immerso nel vasto mare del *mos italicus*, Menochio vuole far comprendere, con un linguaggio ‘da iniziati’ fatto di richiami dotti e di puntuali riferimenti tecnici alle *leges* ed alla loro *interpretatio*, la delicatezza del concetto di *necessitas*, che deve essere maneggiato con estrema cautela e solo da chi ne sappia padroneggiare ogni aspetto, poiché potenzialmente in grado di derogare anche alle norme più fondamentali (consente di alienare senza solennità, esenta da obblighi fiscali, autorizza il furto e scusa persino l’omicidio) e di rovesciare i più solidi principi («*illicitum facit licitum*», «*probabile facit quod alioquin est improbabile*» e così via).

La ricchezza di questa prima parte vale a stemperare il rammarico per le lacune e l’incompiutezza del testo, che lo ha sottratto sinora alla conoscenza della comunità scientifica, e, consente di apprezzare appieno l’interesse di questo manoscritto, capace di raffigurarcisi, quasi dal vivo, il maestro al lavoro.

Un concetto dalla natura così complessa ed articolata, capace di deviare e quasi spezzare le regole generali, al contempo riconfermandone la forza, secondo i caratteri propri dell’eccezione, può essere infatti affrontato e dominato solo da un dottore la cui provata fama, conquistata in *Studio* prestigiosi, si sia consolidata con l’esperienza pratica della consulenza e dell’attività giudiziaria presso un grande tribunale.

Fonti

Gabriel Alvarez de Velasco, *De privilegiis pauperum et miserabilium personarum ad legem unicam: cod. quando imperator inter pupilos et viduas, aliasque miserabiles personas cognoscat: tractatus in duas partes distributus, iuris studiosi et in Foro versantibus omnino necessarius, Bonarum literarum Sectatoribus accomodatissimus*, editio secunda, Lugduni, suptibus Horatii Boissat et Georgii Remeus, 1663

Gabriel Alvarez de Velasco, *De privilegiis pauperum et miserabilium personarum, ... accedunt Joannis Marie Novarii iuriisconsulti Lucani, De privilegiis miserabilium personarum, item De incertorum et male ablatorum privilegiis, tractati duo,*

¹⁶⁵ Solo a titolo esemplificativo, nell’impossibilità di sviluppare ulteriormente il tema in questa sede, si possono considerare le prime voci del «summarium privilegiarum» proposto ai ff. 34v ss. del manoscritto: «1. Non habet legem; 2. *illicitum facit licitum*; 3. communia esse omnia necessitatis tempore; 4. Patrem vendere posse filium; 5. probabile facit quod alioqui est improbabile; 6. ecclesia bona posse alienari sine solemnitate; 7. fideicommissi bona posse alienari; 8. dotem mulier alienare posse in preiudicium mariti; 9. matrem non teneri alere filius; 10. coheredem posse restituere bona sibi assignata urgente necessitate».

- Lausonii et Coloniae Allobrogorum, *Sumptibus Marci-Michaelis Bousquet et Sociorum*, 1739
- Pietro d'Ancarano, *Consilia sive iuris Responsa*, Venetiis, Apud Nicolaum Bevilacquam, 1568
- Angelo da Chivasso (Angelus de Clavasio), *Summa angelica de casibus conscientialibus. Secunda pars*, Venetiis, In Aedibus Aegidii Regazolae, 1578
- Antonino da Firenze (Antonino Pierozzi), *Summa sacrae theologiae, iuris Pontificii et caesarei pars prima*, Venetiis, Apud Bernardum Iuntam et socios, 1571
- Luca Matteo Apicella, *Tutamen pauperum siue tractatus absolutissimus de dilatione quinquennali quae ex iustitia dicitur moratoria principis, remissione debitorum, et cessione bonorum, cum commentariis ad Pragmaticam 9, cap. 2. De officio iudicium*, Neapoli, ex Typografia haered. Tarquinii Longhi, 1621
- Francisco Arias, *De bello et eius iustitia*, in *Tractatus Universi Iuris*, XVI, Venetiis, Apud Franciscum Zilettum, 1584, ff. 325r-335r
- Aristotele, *De mundo ad Alexandrum Macedoniae regem*, Guglielmo Budeo interprete, Lutetiae, ex officina Michaëlis Vasconani, via Iacobaea ad insigne fontis, 1553
- Aristotele, *Aristotiles stagiritae methafisicorum libri XIII*, [Ginevra] apud Jacobum Stoer, 1608
- Aristotele, *Phisicorum Aristotelis seu De naturali auscultatione libri octo*, Lugduni, Apud Theobaldum paganum, 1546
- Aristotele, *Rethorica ad Alexandrum* vedi Maioragius
- Etienne Aufré, *Decisiones materiarum quotidianarum et quae quotidie in practica obveniunt in capella sedis archiepiscopal Tholosae decisae*, Lugduni, in officina Antonii du Ry, 1527
- Tommaso Azzi, *De infirmitate eiusque privilegiis et effectibus*, Francofurti, ex officina Matthiae Beckeri, impensis Ioan. Ludovici Bitschii, 1604
- Marco Antonio Bardo, *Tractatus de tempore utili, et continuo*, Venetiis, Vincentius Luchinus Bibliopola Romanus excudebat, 1563
- Bartolo da Sassoferato, *Commentaria in primam Digesti veteris partem*, Lugduni, excudebat Thomas Bertellus, 1547
- Bartolo da Sassoferato, *Commentaria in secundam Codicis partem*, Lugduni, excudebat Thomas Bertellus, 1547
- Bartolo da Sassoferato, *Commentaria. Tomus IV. In secundam Infortiati Partem*, Venetiis, Apud Iuntas, 1590
- Bartolo da Sassoferato, *Commentaria super Authenticis*, excudebat Thomas Bertellus, Lugduni, 1547
- Bartolo da Sassoferato, *Consilia, Quaestiones et Tractatus*, Augustae Taurinorum, Compagnia della stampa, 1589

Bartolo da Sassoferato, *Super secunda Infor[tiatum] expolita commentaria*, Venetiis, per Baptistam de Tortis, 1526

Cornelio Benincasa, *Tractatus de paupertate ac eius priuilegiis uberrimus, in quo inter plurima quae recensentur specialia miserabilibus personis indulta facillimus subijcitur modus et ordo adeundi haereditates cum beneficio legis et inventarii, tam ex iure communi quam municipali depromptus*, Perusiae, ex typis Andreae Brixiani, 1562

Agostino Berò, *In j partem libri secundi Decretalium commentaria*, Venetiis, Apud Dominicum Nicolinum, 1578

Nicolas Bohier, *Decisiones burdegalenses*, Lugduni, in officina Hugonis a Porta, sumptibus Io. d et S. Girard, 1603

Johannes Borcholten, *Commentaria in consuetudines feudorum*, Helmstadii, ex officina Iacobi Lucii, impensis Ludolphi Brandes, 1591

Gerolamo Bottigella vedi *Repetitionum seu Commentariorum*

Alberto Bruni, *Consiliorum feudalialium tomus duo*, Francofurti ad Moenum, ex officina Georgii Corvini, 1579

Guillaume Budè, *Annotationes in Quattuor et Viginti Pandectarum libros*, Parisiis, Badios 1524

Guillaume Budè, *Altera aeditio annotationum in Pandectas*, Parisiis, Badios, 1524
Ottaviano Cacherano d'Osasco, *Decisiones sacri senatus pedemontani*, Francofurti ad Moenum, Feyerabend, 1570

Gerolamo Cagnolo, *Septem repetitiones*, Taurini, typis Antonii Ranoti, 1578

Aurelio Cassiodoro, *Opera omnia in duos tomos distributa, tomus posterior*, Paris, Migne, 1865

Marco Tullio Cicerone, *De inventione*, Venetiis, Johannes de Gregoriis et Jacobus Britannicus, 1483

Bosco (Bosio) de Codecà vedi *Repetitionum in iure canonico*

Aimone Cravetta, *Responsum Millesimum, vulgo Pro Genero appellatum*, Francofurti ad Moenum, Apud Ioannem Saurium, Impensis Nicolai Rothii, 1611

Aimone Cravetta, *Tractatus de antiquitate temporis*, Lugduni, Apud haeredes Iacobi Giuntae, 1550

Jacques Cujas, *Observationum et emendationum Libri XIII*, Coloniae Agrippinae, Apud Ioannem Gymnicum, 1574

Alessandro d'Alessandro, *Genialium dierum libri sex*, Lugduni, Apud Paulum Frellon, 1615

Rolando dalla Valle, *Consilia sive Responsa Volumen primum*, Lugduni, Apud Claudium Ravot, 1573

Alfonso de Castro, *Adversus omnes haereses Libri XIVII*, Antuerpiae, In aedibus

- viduae et haeredum Ioannis Stelsii, anno 1545
- Tiberio Deciani, *Responsorum volumen quintum*, Venetiis, Apud Vassallinum, 1602
- Filippo Decio, *Super Decretalibus*, Lugduni, Petrus Fradin excudebat, 1564
- Decisiones Sacri Consilii Neapolitani a dn. Mattheao de Afflictis*, Venetiis, Apud Hieronymum Cavalcalupum, 1564
- Decreta seu statuta vetera Serenissimorum ac praepotentum Sabaudiae Ducum, et Pedemontii Principum*, Augustae Taurinorum, Apud haeredem Nicolai Bevilaquae, 1588
- Decretum d. Gratiani*, Lugduni, cum privilegio Regis, 1559
- Pier Filippo della Cornia, *Consiliorum sive responsorum volumen primus*, Venetiis, Società dell'aquila che si rinnova, 1582
- Pier Filippo della Cornia, *In secundam Codicis partem commentarius*, Lugduni, Apud haeredes Iacobi Iuntae, 1553
- Simone de Pretis, *De interpretatione ultimarum voluntatum tractatus amplissimus*, Venetiis, Apud Ioan. Bapt. Somascum, 1582
- Diogene Laerzio, *De vita et moribus philosophorum Libri X*, Antuerpiae, ex officina Christophori Plantini, 1566
- Domenico da San Gimignano, *Super Decretorum Volumine Commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1578
- Pardoux Duprat, *Lexicon iuris civilis et canonici, sive potius thesaurus, de verborum, quae ad ius pertinent, significatione*, Lugduni, apud Guliel. Rovillium, 1567
- Enrico da Susa, *Summa aurea*, Venetiis, Al segno della salamandra, 1574
- Enrico di Gand, *Quodlibet IV*, edited by G. Wilson and G. Etzkorn, edizione online: <https://drive.google.com/file/d/1VGMcA9Qhka5bVccLhpmmab7s50IDZLcF/view>
- Sebastián Fox Morcillo, *Commentatio in decem Platonis libros de Republica*, Basileae, Apud Ioannem Oporinum, 1556
- Jean Faure de Roussines, *In quatuor Institutionum libros commentaria*, Venetiis, ex officina Dominici Farrei, 1582
- Girolamo Gabrielli, *Consiliorum volumen primum*, Venetiis, Apud Franciscum Zilettum, 1578
- Girolamo Gabrielli, *Consiliorum volumen secundum*, Venetiis, Apud Franciscum Zilettum, 1578
- Camillo Gallini, *De verborum significatione Libri X*, Venetiis, Apud Io. Bapt. Somascum, 1582
- Angelo Gambiglioni, *In quattuor Institutionum Iustiniani libros Commentaria*, Venetiis, Apud Sessas, 1609
- Giovanni d'Anagni, *Consilia*, Venetiis, Ad signum iurisconsulti, 1576

- Pierre Gregoire, *De repubblica libri sex et viginti*, Francofurti, e tipograpehio Nicolai Hoffmanni, 1609
- Guido da Baisio, *Rosarium super Decreto*, Lugduni, Johan Siber, 1497
- Iacopino da Sangiorgio, *Tractatus aureus et practica perutilis totus et singularis de homagiis*, in *Tractatus Universi Iuris*, X, pars 2, Venetiis, Apud Franciscum Zilettum, 1584, f. 172v-179v
- Index Tractatum universi iuris, pars tertia*, Venetiis, Franciscus Zilettus, 1584
- Jean Lemoine, *In Sextum Librum Decretalium dilucida commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1585
- Antonio Leoncilli, *Decisiones causarum, quas in almo Ferrarensis Rotae praetorio iudicavit Antonius Leoncillus ciuis Spoletanus U.I. D., protonotarius apostolicus et consultor Sancti Officii*, Ferrariae, apud Iosephum Gironum impres., 1642
- Antonio Leoncilli, *Paupertatis opes sive de privilegiis pauperum ditissimus tractatus legalis atque moralis*, Ferrariae, Apud Franciscum Succium Thypographum Camerale, 1649
- Tito Livio, *Livy, with an English translation in fourteen volumes, II, Books III and IV*, Cambridge-Mass, Harvard University Press, London, William Heinemann Ltd, 1967
- Juan López de Vivero (Juan López de Palacios), *Repetitio rubricae et cap. per vestras, de donationibus inter virum et uxorem*, Lugduni, Sumptibus Philippi Tinghi florentini, 1586
- Luca da Penne, *Commentaria in Tres posteriores lib. Codicis Iustiniani*, Lugduni, Apud Ioannam Iacobi Iuntae f., 1582
- Giasone del Maino, *In Primam Infortiati Partem Commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1575
- Antonius Maioragius (Antonio Maria Conti), *Commentarius in dialogum De partitione oratoria M. Tullij Ciceronis*, Venetiis, Apud Franciscum Franciscum Senensem, 1587
- Antonius Maioragius (Antonio Maria Conti), *Rhet. Aristotelis ad Theodect. libri 3. Quos M. Ant. Maioragius vertebat. Eiusdem Liber ad Alexandrum cum expositione Ioannis Marinelli*, Venetiis, ex officina Victoriae, apud Ioan. Valgrisium, 1575
- Troilo Malvezzi, *Tractatus non infestivus De sanctorum canonizatione*, in *Tractatus Universi Iuris*, XIV, Venetiis, Apud Franciscum Zilettum, 1584, ff. 97ra-103vb
- Paolo Manuzio, *Adagia optimorum utriusque linguae scriptorum omnia, quaecumque ad hanc usque diem exierunt*, Ursellis, Ex officina Cornelii Sutorii impensi, Lazari Zetzneri Bibliop., 1603
- Silvestro Mazzolini da Prierio, *Summae Sylvestrinae quae Summa summarum merito nuncupatur Pars Secunda*, Venetiis, Apud Damianum Zenarium, 1603

- Jacopo Menochio, *Consiliorum sive Responsorum Liber Decimustertius*, Hanoviae,
Typis Wechelianis apud Haeredes Joan. Aubrii, 1616
- Jacopo Menochio, *De adipiscenda et retinenda possessione*, Venetiis, Apud
Ioannem Baptistam Somaschum, 1571
- Jacopo Menochio, *De adipiscenda, retinenda et recuperanda possessione
amplissima et doctissima commentaria*, Coloniae Agrippinae, Apud Ioannem
Gymnicum, 1587
- Jacopo Menochio, *De arbitrariis iudicium quaestionibus et caussis libri duo*,
Venetiis, Apud Io. Baptistam Somaschum et fratres, 1569
- Jacopo Menochio, *De necessitate eiusque privilegiis*, Bibl. Trivulziana Mi, ms.
1630
- Jacopo Menochio, *De praesumptionibus, coniecturis, signis, et indicis
commentaria, tomus secundus*, Genevae, Suptibus Samuelis Chouët, 1670
- Jacopo Menochio, *De recuperanda possessione*, Coloniae Agrippinae, Apud
Gualterum Fabricium et Ioannem Gymnicum, 1572
- Giovanni Tommaso Minadoi, *Tractatus, Consilia, Decisiones, Repetitiones et
Commentaria*, Venetiis, Sumptibus Ioannis Leonardi Caepollarii, Bibliopolae
Neapolitani, 1591
- Giovanni Maria Novario, *Collectanea, et decisionum reportata in regni Neapolitani
pragmaticas sanctiones, edictaque regia. In quibus, quae ad iuris communis per
eas confirmati, ampliati, limitati, correcti, et innovati, enucleationem pertinent*,
Venetiis, Apud Iuntas, 1622
- Giovanni Maria Novario, *De restitutionis incertorum, et male ablatorum priuilegiis*,
Neapoli, Ex typographia Dominici Maccarani, 1637
- Giovanni Maria Novario, *Praxis aurea privilegiorum miserabilium personarum
in qua complures materiae in earum favorem in usu forensi quotidiana, et
frequentes dilucide, breviter, exakteque tractantur, ac exornantur*, Neapoli, ex
Typographia, et expensis Dominici de Ferdinando Maccarani, 1623
- Giovanni Maria Novario, *Tractatus de miserabilium personarum privilegiis*,
Neapoli, ex Typographia Dominici Maccarani, 1637
- Pedro Nuñez de Avendrano, *Quadraginta responsa*, Salmanticae, Apud haeredes
Ioannis a Canova, 1576
- Signorolo degli Omodei, *Consilia ac Quaestiones*, Lugduni, Apud haeredes Jacobi
Giuntae, 1549
- Hartmann Pistoris, *Quaestionum iuris tam Romani, quam Saxonici Libri Quatuor*,
Lipsiae, Typis et sumptibus Henningi Grosii senior Bibliopol., 1621
- Platone, *Protagora*, edizione online
http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/Platone/Protagora.html
- Plutarco (pseudo), *De placitis philosophorum Libri V*, Florentiae, ex imp.

- Typographio, 1750
- Jacopo Filippo Porzio (Portius Imolensis), *Consiliorum sive responsorum libri quatuor*, Francofurti ad Moenum, Feyerabend, 1569
- Girolamo Previdelli, *De peste, et eius privilegiis in Tractatus Universi Iuris*, XVIII, Venetiis, Apud Franciscum Zilettum, 1584, ff.171va-187.
- Pierre Rebuffi, *De privilegiis scholarium in Tractatus Universi Iuris*, XVIII, Venetiis, Apud Franciscum Zilettum, 1584, ff.32va-67rb
- Repetitionum in iure canonico ad II Decretalium librum Volumen tertium*, Coloniae Agrippinae, Sumptibus Ioannis Gymnici, sub Monocerote, 1618
- Repetitionum in Universas fere Iuris Canonicis partes volumina sex, Primum Volumen Omnes Decreti repetitiones complectens*, Venetiis, Apud luntas, 1587
- Repetitionum seu Commentariorum in varia iurisconsultorum responsa Volumen secundum*, Lugduni, Apud Hugonem a Porta et Antonium Vincentium, 1553
- Repetitionum seu Commentariorum in varia iurisconsultorum responsa Volumen sextum*, Lugduni, Apud Hugonem a Porta et Antonium Vincentium, 1553
- Pedro Ruiz de Moros, *Decisiones Petri Royzii Maurei Alcagnicensis regii iurisconsulti de rebus in Sacro Auditorio lituanico ex appellatione iudicatis*, Cracoviae, Excudebat Matthaeus Siebeneycher, 1563
- Sacrae Rotae Romanae decisiones novissimae tomis quatuor comprehensae, Tomus Primus*, Lugduni, sumpt. Ioannis Baptistae Devenet, 1658
- Miguel Bartolomé Salon, *Controversiae de iustitia et iure, atque De contractibus, et commerciis humanis licitis, ac illicitis, Tomus Secundus*, Venetiis, Apud Bernardum luntam, Ioan. Baptista Ciottum et socios, 1608
- Felino Sandei, *Commentariorum in Decretalium Libros V pars tertia*, Basileae, ex officina frobeniana, 1567
- Gianfrancesco Sannazzari della Ripa, *Interpretationum et responsorum libri tres*, Avenione, 1527
- Federico Scotti, *Responsorum ad elegantiam sermonis, encyclopaediamque tralatorum libri sex. Tomus primus*, Venetiis, Apud Vincentium Valgrisium, 1572
- Mariano Socini senior, *Admirabilia Commentaria super prima parte libri V decretalium*, Parmae, ex typis seth vioti, 1575 e Venetiis, Apud luntas, 1593
- Antonio Sola, *Commentaria ad decreta antiqua, ac nova novasque constitutiones, serenissimorum Ducum Sabaudiae*, Augustae Taurinorum, Apud Io. Dominicum Tarinum, 1607
- Giovanni Pietro Sordi, *Consiliorum sive Responsorum Liber Secundus*, Francofurti, Apud Andreae Wecheli heredes, 1599
- Giovanni Pietro Sordi, *Decisiones Sacri Manutani Sanatus libri duo*, Lugduni, Apud viduam Antonii de Harsy, 1612
- Giovanni Pietro Sordi, *Tractatus de alimentis*, Venetiis, apud haeredem Damiani

Zenarii, 1612

Domingo de Soto, *Commentariorum ... in Quartum Sententiarum tomus primus, Salmanticae, Excudebat Iannes a Canova, 1552*

Andrè Tiraqueau, *De utroque retractu, municipali et conventionali Commentarii duo, Lugduni, Apud Guliel. Rovillium, 1560*

Francisco Toledo, *De instructione sacerdotum et peccatis mortalibus libri octo, Lugduni, Apud Horatium Cardon, 1606*

Tommaso d'Aquino, *Secundae Summae Theologiae, Quaestione I ad Quaestionem LXX, in Opera omnia, Tomus VI, Romae, ex typographia polyglotta, 1891*

Tommaso d'Aquino, *Commentum in quatuor libros sententiarum magistri Petri Lombardi volume secundum, complectens tertium et quartum librum, in Opera omnia, tomus VII, Parmae, Typis Petri Fiaccadori, 1857*

Juan de Torquemada, *In Gratiani Decretorum primam doctissimi commentarii, Tomus Primus, Venetiis, Apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1578*

Juan de Torquemada, *In causarum decretalium secundam partem doctissimi commentarii, Tomus Tertius, Venetiis, Apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1578*

Juan de Torquemada, *In primum volumen causarum doctissimi commentarii, Tomus Secundus, Venetiis, Apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1578*

Juan de Torquemada, *In tractatum de consecratione doctissimi commentarii, Tomus quartus, Venetiis, Apud haeredes Hieronymi Scoti, 1578*

Juan de Torquemada, *In tractatum de poenitentia doctissimi commentarii, Tomus Quintus, Venetiis, Apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1578*

Baldo degli Ubaldi, *Commentaria in Sextum Codicis Librum, Venetiis, Apud Iuntas, 1599*

Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum volumen secundum, Venetiis, Apud Haeredes Alexandri Pagani, 1609*

Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum volumen tertium, Venetiis, Apud Hieronymum Polum, 1575*

Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum volumen quintum, Venetiis, Apud Hieronymum Polum, 1575*

Baldo degli Ubaldi, *In Decretales subtilissima commentaria, Venetiis, Apud Bernardinum Maiorinum, 1571*

Giovanni Pietro (Pierio) Valeriano, *Hieroglyphica sive de sacris aegyptiorum litteris commentarii, Basileae, cum gratia et privilegio Imp. Maiest. In annos quinque, 1556*

Gaspar Vallasco, *Copiosa ac perutilis repetitio solemnissime I.imperium .ff. de iurisdictione omnium iudicum, Taurini, Nicolaus de Benedictis, 1513*

Bonifacio Vitalini, *Lectura plus quam aurea ... super Constitutionibus Clementis papae Quinti, Sartieres 1522*

Bibliografia

- A.R., 1845: *Sulla vita e sulle opere di Jacopo Menochio*. Discorso, Milano, tipografia Ronchetti e Ferreri
- Ascheri M., 1975: *Note per la storia dello stato di necessità*, in "Studi senesi" 87, pp.7-94
- Ascheri M., 1991: *Sesso, furto, proprietà e altre situazioni di necessità nelle fonti canonistiche*, in Id., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, Maggioli editore, pp. 13-54
- Ascheri M., 2013: *Sannazari della Ripa, Gianfrancesco*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna, Il Mulino, pp. 1789-1790
- Barbacetto S., 2008: *Ius singulare, tradizione giuridica e cultura umanistica nei tre libri De privilegiis rusticorum (1574) di René Choppin*, in G. Rossi (ed.), *Rinascimento giuridico in Francia: diritto, politica e storia*. Atti del convegno internazionale di studi, Verona, 29 giugno-1 luglio 2006, Roma, Viella, pp. 85-116
- Barrientos Grandon J., *Juan López de Vivero*, in *Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico* <https://dbe.rah.es/biografias/12315/juan-lopez-de-vivero>
- Bassani A., 2009: Necessitas ius constituit: la *testimonianza de auditu alieno nelle fonti canonistiche* (Secc. XII - XV), in O. Condorelli, F. Roumy, M. Schmoekel (eds.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur*. Bd. 1. *Zivil- und Zivilprozessrecht*, Köln – Weimar – Wien, Vandenhoeck und Ruprecht Verlage, pp. 215-248
- Bazzichi O., 2012: Antonino da Firenze, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*. VIII. *Economia*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, pp. 91-95
- Bellabarba M., 2001: *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in M. Bellabarba, G. Schwehoff, A. Zorzi (eds.), *Criminalità e giustizia in Italia e in Germania: pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino – Berlin, Duncker & Humblot, pp. 189-213
- Bendiscioli M., 1957: *Politica, Amministrazione e religione nell'età dei Borromei*, in *Storia di Milano*, 10, Roma, Fondazione Treccani degli Alfieri, pp. 3-352
- Beretta C., 1977: *Jacopo Menochio e la controversia giurisdizionale milanese degli anni 1596-1600*, in "Archivio storico lombardo", serie X, 3, pp. 47-128
- Beretta C., 1990: *Jacopo Menochio giurista e politico*, in "Bollettino della società pavese di storia patria", 90, pp. 245-277
- Bianchin L., 2013: *Novario, Giovanni Maria*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna, Il Mulino, pp. 1444-1445
- Bruschi U., 2009: *Questioni giurisdizionali tra Stato di Milano e diocesi di Bobbio*

- nel XVII secolo, in B. Pieri, U. Bruschi (eds.) *Luoghi del giure. Prassi e dottrina giuridica tra politica, letteratura e religione*, Bologna, Gedit, pp. 63-189
- Burdese A., 1977: *Muciana cautio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVII, Milano, Giuffrè, pp. 347-349
- Carrera A., 2013: "Furiosi", "matti" e "mentecatti" tra assistenza caritativa e controllo istituzionale nella Brescia dei secoli XVIII-XIX, in A. A. Cassi (ed.), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 245-267
- Cavina M., 2001: *Gli eroici furori. Polemiche cinque-seicentesche sui processi di formalizzazione del duello cavalleresco*, in M. Cavina (ed.), *Duelli, faide, riappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*. Atti del Seminario di studi storici e giuridici. Modena, 14 gennaio 2000, Milano, Giuffè, pp. 119-154
- Cavina M., 2003: *Il duello giudiziario per punto d'onore. Genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI)*, Torino, Giappichelli
- Cavina M., 2005: *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma- Bari, Laterza
- Cavina M., 2009: *La formalizzazione del duello nel Rinascimento*, in U. Israel, G. Ortalli (eds.), *Il duello fra medioevo ed età moderna. Prospettive storico-culturali*, Roma, Viella, pp. 63-70
- Cavina M., 2012: *Saperi normativi di ceto e soluzione dei conflitti. Dal duello nobiliare alla scienza dell'onore*, in M. Cavina (ed.), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna, Pàtron editore, pp. 73-90
- Ceccarelli G., 2012: *Angelo da Chivasso*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. VIII. Economia*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, pp. 86-90
- Cortese E., 1964 (rist. 2020): *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I e II, Milano, Giuffrè (Roma, Senato della repubblica, open access)
- Cortese E., Pennington K., 2013, *Pietro d'Ancarano*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna, Il Mulino, pp. 1578-1580
- Covini N., 2013: *Omodei, Signorolo (Signorino) senior*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 79, pp. 312-314
- Craveri P., 1971: *Bottigella (Botticella, Butigella), Girolamo*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 13, pp. 462-463
- Crescenzi V., 2008a: *Per una semantica della necessitas in alcuni testi giuridici di ius commune*, in A. Mazzon (ed.), *Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo*, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, pp. 263-290
- Crescenzi V., 2008b: *Il problema del potere pubblico e dei suoi limiti nell'insegnamento dei Commentatori*, in J. Krynen, M. Stolleis (eds.), *Science*

- politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIIIe – XVIIIe siècle)*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, pp. 57-89
- Crinella G. (ed.), 2020: *Bartolo da Sassoferato e il trattato sulla tirannide*, Sassoferato, Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferato”
- Danusso C., 2003: *La compartecipazione criminosa nel pensiero di Jacopo Menochio*, in Amicitiae pignus. *Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, I, Milano, Giuffè, pp. 655-712
- Decock W., 2020: *Poor and Insolvent: Debtor Relief in Alvarez de Velasco's De privilegiis Pauperum* (1630), in V. Mäkinen, J. W. Robinson, P. Slotte, H. Haara (eds.), *Rights at the Margins: Historical, Legal and Philosophical Perspectives*, BRILL, pp. 63-84
- D'Addario A., 1961: *Antonino Pierozzi, santo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 3 pp. 524-532
- De Dios De Dios S.: *Núñez de Avendaño, Pedro*, Real Academia de la Historia, *Diccionario Biográfico electrónico* <https://dbe.rah.es/biografias/30947/pedro-nunez-de-avendano>
- Del Bagno I., 2013: *Minadoi, Giovan Tommaso*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna, Il Mulino, pp. 1348-1349
- Dezza E., 2013: *Dalla Valle, Rolando (Rolandus a Valle)*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, Bologna, Il Mulino, pp. 658-659
- di Renzo Villata M. G., 2013a: *Decio, Filippo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna, Il Mulino, pp. 729-731
- di Renzo Villata M. G., 2013b: *Giasone del Maino*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna, Il Mulino, pp. 995-999
- di Renzo Villata M. G., 2015: *Dall'amore coniugale 'proibito' all'infedeltà. L'adulterio nelle Summae confessorum italiane (XIV-XVI secolo)*, in “*Italian Review of Legal History*”, 1, n. 02, pp. 1-41
- di Renzo Villata M. G., 2022: *Tra teologia, morale e diritto: l'homicidium nelle Summae confessorum italiane del basso medioevo*, in F. Demoulin-Auzary, N. Laurent-Bonne, F. Roumy (eds.), *Proceedings of the Fifteenth International Congress of Medieval Canon Law*, Paris, 17 – 23 July 2016, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, pp. 1217- 1238
- Di Simone M. R., 2018: *I migranti nella dottrina giuridica europea dell'età moderna*, in A. C. Amato Mangiameli, L. Daniele, M. R. Di Simone, E. Turco Bulgherini (eds.), *Immigrazione, marginalizzazione, integrazione*, Torino, Giappichelli, pp. 19-35
- Duve T., 2007: *Die Bedeutung des Lebensalters im frühneuzeitlichen Recht*, in A. Brendecke, R.P. Fuchs, E. Koller (eds.), *Die Autorität der Zeit in der Frühen Neuzeit*, Münster, LIT Verlag, pp. 93-116

- Duve T., 2009: *Venerables y miserables: los ancianos y sus derechos en algunas obras jurídicas de los siglos XVII y XVIII*, in *Homenaje a Fernando de Trazegnies Granda*, I, Capítulo 17, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perù, pp. 367-388
- Edigati D., 2008: *La pace privata e i suoi effetti sul processo criminale: il caso toscano in età moderna*, in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", 34, pp. 11-65 (reperibile anche online: Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anisig>)
- Falaschi P. L., 1988: *Della Cornia (Corneo, da Cornia, da Corgnie, dei nobili della Corgna e, infine Nobili, con evidente cognomizzazione dello status familiare), Pier Filippo*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 36, pp. 772-777
- Fantini M. G., 1997: "Ius sine causa nasci non potest": la riflessione medievale sulla causa negoziale, in "Divus Thomas", 100, pp. 89-168
- Feci S., 2008: *Mazzolini (Silvestro)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 72, pp. 678-681
- Franchi L., 1925: *Memorie biografiche di Giacomo Menochio in Contributi alla Storia dell'Università di Pavia* pubblicati nell'XI centenario dell'Ateneo, Pavia, Tipografia Cooperativa, pp. 326-328
- Galgano F., 2016: *Cautio muciana e crisi di un'élite*, in "Rivista di diritto romano", XVI-XVII, pp. 1-31
- Galgano F., 2023: *Cautio muciana*, in F. Galgano, G. Bassanelli (eds.), *Tempora codices. Saggi sull'esperienza giuridica romana*, seconda edizione, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 125-165
- Genta E., 1983: *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria
- Girgensohn D., 2013: Zabarella, Francesco, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna, Il Mulino, pp. 2071-2074
- Giuliani A., 2008: *From presumption to interpretation*, in G. Diurni, P. Mari, F. Treggiari (eds.). Per saturam. *Studi per Severino Caprioli*, Spoleto, Fondazione Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo, pp. 447-474
- Giuliani A., 2009: *Civilian treatises on presumptions*, in R. Helmholz (ed.), *The Law of Presumptions: Essays in Comparative Legal History, Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History*, Berlin, Duncker & Humblot, pp. 20-70
- Giuliani A. 2010: *Tre giuristi perugini cinquecenteschi: Benincasio Benincasa, Giovan Paolo Lancellotti e Paolo Comitoli*, in F. Treggiari (ed.), *Giuristi dell'Università di Perugia. Contributi per il VII centenario dell'Ateneo*, Roma, Aracne, pp. 229-251
- Giustiniani L., 1787: *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, I,

- Napoli, Nella stamperia simoniana
- Holthöfer E., 1995: *Menocchio (Menochius) Jacopo (1532-1607)*, in M. Stolleis (ed.) *Juristen. Ein biographisches Lexicon Von der Antik- bis zu 20. Jahrhundert*, München, pp. 423-424
- Krucziewicz B., 1900: *Praefatio*, in *Petri Royzii Maurei Alcagnicensis Carmina. Parts I Carmina maiora continens*, Caracoviae, Typis Universitatis Jagellonicae, VII-LXXIX
- Jemolo A. C., 1940-1941: *Le "cause" e la "necessità" nella storia*, in "Atti dell'Accademia delle scienze di Torino", 76, II, pp. 205-229
- Jemolo A. C., 1957: *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Milano, Giuffè, pp. 312-324
- Lazcano González R.: *Miguel Bartolomé Salón Ferrer, Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico* <https://dbe.rah.es/biografias/20993/miguel-bartolome-salon-ferrer>
- Luongo D., 2013: *Vagabondi e "miserabiles personae": strategie di esclusione e di integrazione nella Napoli d'Antico Regime*, in A. A. Cassi (ed.), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 161-244
- Lupano A., 2008: *Aimone Cravetta giurista del diritto comune (1504-1569)*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria
- Lupano A., 2013: *Ius canonicum. "Fra i portici solenni e l'alte menti". Contributo allo studio dei canonisti pavesi dell'età spagnola*, in D. Mantovani (ed.), *Almum Studium Papiense, 1. Dalle origini all'età spagnola*, Tomo II, Pavia, Cisalpino, pp. 1007-1030
- Lupano A., 2018: *Aimone Cravetta a Cuneo: giudice e consiliatore tra guerra e pace*, in *Études sur Les juristes des États de Savoie (XVIe -XIXe siècles): Entre modèles nationaux et science européenne*, Nice, Serre éditeur, pp. 31- 43
- Maffei D., 1995: *Studi di storia delle università e della letteratura giuridica*, Goldbach, Keip Verlag
- Maffei P., 1991: *Gambiglioni, Angelo (Angelus de Gambilionibus, Angelus Aretinus, Angelus de Aretio)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 52, pp. 115-118
- Maffei P., 2013, *Gambiglioni, Angelo (de Gambilionibus, Aretino, d'Arezzo)*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna, Il Mulino, pp. 939-941
- Maffei P., 2020: *Antelmi, Bonifacio (Vitalini, Bonifacio)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 99, p. 738 e [https://www.treccani.it/enciclopedia/bonifacio-antelmi_res-6c594898-2d7b-11eb-aba9-00271042e8d9_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/bonifacio-antelmi_res-6c594898-2d7b-11eb-aba9-00271042e8d9_(Dizionario-Biografico)/)
- Margaroli P. (ed.), 1997: *Le pergamene Belgioioso della Biblioteca Trivulziana*

- di Milano (secoli XI XVIII). Inventario e regesti*, Milano, Regione Lombardia - Comune di Milano
- Martyn G., Musson A., Pihlajamäki H., (eds.), 2013: *From the Judge's Arbitrium to the Legality. Principle Legislation as a Source of Law in Criminal Trials*, Berlin, Duncker & Humblot
- Massetto G. P., 1994: *Monarchia spagnola, Senato e Governatore: la questione delle grazie nel Ducato di Milano (Secoli XVI-XVII)*, in Id., *Saggi di storia del diritto penale lombardo (Secc. XVI- XVIII)*, Milano, LED, pp. 229-268
- Massetto G. P., 2013: *Sordi, Giovanni Pietro*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna, Il Mulino, pp. 1893-1895
- Massetto G. P., 2018: *Sordi (de Surdis), Giovanni Pietro* in *Dizionario Biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 93, pp. 365-367
- Mazzacane A., 1973: *Cagnolo, Gerolamo* in *Dizionario Biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 16, pp. 334-335
- Mazzacane A., 1987: *Decio, Filippo*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 33, pp. 554-560
- Mazzacane A., 2013: *Cagnolo, Gerolamo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna, Il Mulino, pp. 372-373
- Mazzucchelli G., 1758: *Gli scrittori d'Italia cioè notizie storiche, e critiche intorno alle vite, e agli scritti dei letterati Italiani*, Volume 2. Parte I, Brescia, presso a Giambatista Bossetti
- Meccarelli M., 1998: *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè
- Montorzi M., 2013: *Sandei, Felino*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna, Il Mulino, pp. 1781-1783
- Muther T., 1876: *Borcholten, Johannes*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, Dritter Band, Lipsia, Duncker & Humblot, pp. 155-156
- Nardi P., 2013: *Socini (Sozzini, Soccini), Mariano sr.*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna, Il Mulino, pp. 1881-1882
- Nardi P., 2018: *Sozzini (Socini), Mariano il vecchio*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 93, pp. 430-433
- Niccoli O., 1999: *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione nella prima età moderna*, in "Studi storici", 40, pp. 219-261
- Niccoli O., 2007: *Perdonare: idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma- Bari, Laterza
- Ormanni A., 1977: *Necessità (diritto romano)*, in *Enciclopedia del Diritto* 27, pp. 822-847
- Paletti F., 2013: *Pauperes e "forestieri di mala qualità" nella Terraferma veneta*

- tra '500 e '660, in A.A. Cassi (ed.), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 141-159
- Paletti F., 2018: *Lo status di forestieri e miserabiles personae nella Terraferma veneta del Cinquecento. Il caso di Brescia*, Mantova, ed. Universitas Studiorum
- Paletti F., 2020: *Profili politici della mendicità in Jacopo Menochio*, in "Politica.eu", 1, pp. 148-171(http://www.rivistapolitica.eu/wp-content/uploads/Politica_Numeri_1_2020_estratto_Paletti.doc-1.pdf)
- Panzanelli Fratoni M. A., 2013: *Della Cornia (Della Corgna, Corneus, de Cornio), Pier Filippo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna, Il Mulino, pp. 752-753
- Pennington K., 2000: *Innocent III and the Ius commune*, in R. Helmholz, P. Mikat, J.Müller, M. Stolleis (eds), *Grundlagen des Rechts: Festschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag*, Paderborn: Verlag Ferdinand, pp. 349-366
- Pignata M., 2013: *D'Anna, Fabio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna, Il Mulino, p. 641
- Porro G., 1884: *Trivulziana. Catalogo dei cod. manoscritti*, Torino, Stamperia reale di G.B. Paravia e comp.
- Porro P., 1992: «*Possibile ex se, necessarium ab alio*»: Tommaso d'Aquino e Enrico di Gand, in "Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale" 18, pp. 231-273
- Porro P., 2012: *Lex necessitatis vel contingentiae. Necessità, contingenza e provvidenza nell'universo di Tommaso d'Aquino*, in "Revue des Sciences philosophiques et théologiques", 12, n. 3, pp. 401-450
- Pucci N., 2010: *Il mito di Er: la narrazione della scelta morale come atto di libertà possibile (Plat. resp. X 618 B - 619 A)*, in "Mediterraneo Antico: economie, società, culture", 13, pp. 147-172
- Quaglioni D., 1983: *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "de tyranno" di Bartolo da Sassoferato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati "De Guelphis et Gebellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, Firenze, Olschki
- Quaglioni D., 1994: *I limiti del principe legibus solutus nel pensiero giuridico-politico della prima età moderna*, in A. De Benedictis, I. Mattozzi (eds.), *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, Bologna, Clueb, pp. 55-71
- Quaglioni D., 2014: «*Quant tyranie sormonte, la justise est perdue*». Alle origini del paradigma giuridico del tiranno, in A. Zorzi (ed.), *Tiranni e tirannide nel Trecento italiano*, Roma, Viella, pp. 37-57
- Quaglioni D., 2017: *Prefazione*, in Bartolo da Sassoferato, *Trattato sulla tirannide*, a cura di D. Razza, trad. di A. Turroni, Foligno, Il formichiere, pp. 7-10
- Quaglioni D., 2020: *Bartolo e i limiti del potere*, in G. Crinella (ed.) *Bartolo da*

- Sassoferato e il trattato sulla tirannide*, Sassoferato, Istituto internazionale di Studi Piceni "Bartolo da Sassoferato", pp. 11-16
- Raimondi F., 2009: "Necessità" nel principe e nei discorsi di Machiavelli, in "Scienza & Politica. Per Una Storia Delle Dottrine", 21 (40). <https://doi.org/10.6092/issn.1825-9618/2771>
- Ricciardi R., 1983: *Conti (Comes, Maioragius), Antonio Maria (Marcus Antonius)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 28, pp. 359-364
- Rossi G., 2009: *I fedecommissi nella dottrina e nella prassi giuridica di ius commune tra XVI e XVII secolo*, in S. Cavaciocchi (ed.), *La famiglia nell'economia europea: secc. XIII-XVIII*, Firenze University Press, pp. 175-202
- Roumy F., 2006: *L'origine et la diffusion de l'adage canonique Necessitas non habet legem (VIIIe-XIIIe s.)*, in W.P. Müller, M. E. Sommar (eds.), *Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition. A Tribute to Kenneth Pennington*, Washington D. C., The Catholic University of America Press, pp. 301-319
- Salter J., 2020: *The Right of Necessity: from Hugo Grotius to Adam Smith*, in V. Mäkinen, J. W. Robinson, P. Slotte, H. Haara (eds.), *Rights at the Margins: Historical, Legal and Philosophical Perspectives*, BRILL, pp. 109-130
- Santi F., 2006: *Maino, Giasone del*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 67, pp. 605-607
- Schwarzenberg C., 1977: *Necessità (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffè, 27, pp. 847-851
- Serrano-Vicente M., 2004: *Jacopo Menocchio (1532-1607)*, in R. Domingo (ed.), *Juristas Universales*, II. *Juristas modernos. Siglos a XVI al XVIII: de Zasio a Savigny*, Madrid-Barcelona, pp. 78, 248-250
- Storti C., 2013: *Motivi e forme di accoglienza dello straniero in età medievale* in A. A. Cassi (ed.), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 61-77
- Tamba G., 2007: *Malvezzi, Troilo* in *Dizionario Biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 68, pp. 329-331
- Tavilla C. E., 2001: Paci, feudalità e pubblici poteri nell'esperienza del Ducato estense (secc. XV-XVIII) in M. Cavina (ed.), *Duelli, faide, riappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*. Atti del Seminario di studi storici e giuridici. Modena, 14 gennaio 2000, Milano, Giuffè, pp. 285-318
- Toppi N., 1678: *Biblioteca napoletana, et apparato a gli huomini illustri in lettere di Napoli, e del Regno*, in Napoli, appresso Antonio Bulifon all'insegna della sirena
- Trifone G. P., 2023: *De privilegiis mulierum. Cenni sulla condizione giuridica femminile nel mezzogiorno moderno*, in F. Mastroberti, M. Pignata (edd.),

- MaLeFemmine? Itinerari storico-giuridici di una parità ‘incompiuta’*, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 355-373
- Vallauri T., 1845: *Storia delle Università degli studi del Piemonte*, I, Torino, Dalla stamperia reale
- Vallerani M., 2010: *L’arbitrio negli statuti cittadini del Trecento. Note comparative*, in M. Vallerani (ed.), *Tecniche di potere nel tardo Medioevo: regimi comunali e signorie in Italia*, Roma, Viella, pp. 117-148
- Vallerani M., 2001: *Il potere inquisitorio del podestà. Limiti e definizioni nella prassi bolognese di fine Duecento*, in G. Barone, L. Capo e S. Gasparri (eds.), *Studi in onore di Girolamo Arnaldi*, Roma, Viella, pp. 379-417
- Vallerani M., 2005: *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, Il Mulino
- Valsecchi C., 1994: *L’istituto della dote nella vita del diritto del tardo Cinquecento: i consilia di Jacopo Menochio*, in “Rivista di Storia del Diritto Italiano” 67, pp. 205-282
- Valsecchi C., 2000: *Jacopo Menochio e il giurisdizionalismo tra Cinque e Seicento*, in “*Studia Borromica. Saggi e documenti di storia religiosa e civile della prima età moderna*”, 14, pp. 93-116
- Valsecchi C., 2009: *Menochio, Giacomo* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 73, pp. 521-524
- Valsecchi C., 2013a: *Dar ordine al caos. Il processo del tardo diritto comune nelle opere di Jacopo Menochio*, in M.G. di Renzo Villata (ed.) *Lavorando al cantiere del ‘Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX sec.)’*, Milano, Giuffrè, pp. 217-238
- Valsecchi C., 2013b: *Menochio, Jacopo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, Bologna, Il Mulino, pp. 1328-1330
- Valsecchi C., 2017: *Principi e giuristi nell’Europa moderna: il contributo della giurisprudenza consulente nelle crisi dinastiche*, in “Rivista internazionale di diritto comune”, 28, pp. 75-139
- Valsecchi C., 2020: Zabarella, Francesco, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 100, pp. 277-282
- Valsecchi C., 2024: *De necessitate eiusque privilegii. Prime considerazioni su un trattato inedito e incompiuto di Jacopo Menochio*, in M. Basso, M. Farnesi Camellone, C. Mogno, (eds.), *La società e le sue discipline. Scritti in onore di Mario Piccinini*, Padova, Padova University Press, in corso di stampa
- Vermiglioli G. B., 1829: *Biografia degli scrittori perugini*, II, Parte seconda, Perugia, Tipografia di Francesco Baduel
- Viora M., 1961: *Il beato Angelo Carletti da Chivasso*, Cuneo, Saste
- Zorzi A (ed.), 2014: *Tiranni e tirannide nel Trecento italiano*, Roma, Viella